SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 novembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 aprile 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del CONI relativo al biennio economico 1996-1997, concordato in data 24 febbraio 1997 tra il CONI e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL-FIALP, CONFSAL, CISNAL-UGL, USPPI e RdB-ANDICO.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 73, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale i rapporti di lavoro del personale delle aziende e degli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1989, n. 106, e 31 gennaio 1992, n. 138, «sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 9, comma 2, ed all'art. 65, comma 3» e che «le predette amministrazioni si attengono nella stipulazione dei contratti collettivi alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ne autorizza la sottoscrizione in conformità all'art. 51, commi 1 e 2»;

Vista la direttiva del 7 febbraio 1996 del Presidente del Consiglio dei Ministri impartita, oltre che all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). anche alle aziende ed agli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993, tra cui il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996);

Viste le lettere prot. n. 001610 del 24 marzo 1997 e prot. n. 1747/2622 del 1° aprile 1997 (pervenuta il 3 aprile 1997) con la quale il CONI — in attuazione degli articoli 73, comma 5, 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni — ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del CONI relativo al biennio economico 1996-1997 concordato in data 24 febbraio 1997 tra il CONI e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL-FIALP, CONFSAL, CISNAL-UGL, USPPI e RdB-ANDICO;

Visto il «Testo concordato» in precedenza indicato, il quale è stato inviato unitamente ad una relazione tecnico-finanziaria, corredata, ai sensi dei citati articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, da appositi «Prospetti» contenenti «l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonché la quantificazione complessiva della spesa diretta ed indiretta, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata» e «l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale»;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 — il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Considerato che nella citata direttiva del 7 febbraio 1996 è stato precisato che le aziende e gli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 «si atterranno alle stesse regole indicate in proposito sia nella precedente direttiva del 5 settembre 1995 che nella presente direttiva impartita all'ARAN, rispettando gli indirizzi indicati per la definizione dei costi ed i vincoli relativi agli incrementi retributivi complessivi»;

Considerato che il predetto testo concordato non risulta in contrasto con la predetta direttiva;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 aprile 1997, concernente l'«autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato tra il CONI e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in precedenza indicato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo

Autorizza

a sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sotto-

scrizione del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del CONI, relativo al biennio economico 1996-1997, concordato in data 24 febbraio 1997 tra il CONI e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL-FIALP, CONFSAL, CISNAL-UGL, USPPI e RdB-ANDICO.

Ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 17 aprile 1997

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1997
Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 15

VERBALE

L'anno 1997, il giorno 16 del mese di ottobre in Roma, presso la sede del Foro Italico, la delegazione del CONI e le seguenti OO.SS.: CGIL - CISL - UIL - CIDA e CISAL FIALP, visto il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 aprile 1997, registrato dalla Corte dei conti in data 10 ottobre 1997, con cui è stata autorizzata, ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, la sottoscrizione degli accordi del 24 febbraio 1997 relativo al 1° Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del CONI 2° biennio economico 1996/97, procedono alla formale sottoscrizione degli accordi del 24 febbraio 1997.

per il CONI
(seguono firme)

per le OO.SS.:
CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISAL-FIALP
(seguono firme)

VERBALE

L'anno 1997, il giorno 16 del mese di ottobre in Roma, presso la sede del Foro Italico, la delegazione del CONI e le seguenti OO.SS.: CONFSAL - CISNAL-UGL - USSPI E RdB-ANDICO, visto il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 aprile 1997, registrato dalla Corte dei conti in data 10 ottobre 1997, con cui è stata autorizzata, ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, la sottoscrizione degli accordi del 24 febbraio 1997 relativo al 1° Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del CONI 2° biennio economico 1996/97, procedono alla formale sottoscrizione degli accordi del 24 febbraio 1997.

per il CONI
(seguono firme)

per le OO.SS.:
CONFSAL - CISNAL-UGL
USPPI - RdB-ANDICO
(seguono firme)

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DIPENDENTI CONI

(PARTE ECONOMICA - BIENNIO 1996-97)

Art. 1.

Durata e decorrenza del contratto biennale

1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1° gennaio 1996-31 dicembre 1997. Ad esso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1 del 1° CCNL stipulato in data 19 novembre 1996.

Art. 2.

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 48 del 1° CCNL stipulato in data 19 novembre 1996 sono incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, delle seguenti misure mensili lorde:

Qualifica III	L. 59.000
Qualifica IV	» 62.000
Qualifica V	» 65.000
Qualifica VI	» 70.000
Qualifica VII	» 78.000
Qualifica VIII	» 83.000
Qualifica IX	» 91.000
Direttore di divisione	» 105.000
Ispettore generale	» 113.000

2. A decorrere dal 1° novembre 1996 competono i seguenti ulteriori aumenti mensili lordi:

Qualifica III	L. 68.000
Qualifica IV	» 72.000
Qualifica V	» 75.000
Qualifica VI	» 80.000
Qualifica VII	» 87.000
Qualifica VIII	» 96.000
Qualifica IX	» 105.000
Direttore di divisione	» 121.000
Ispettore generale	» 130.000

3. A decorrere dal 1° luglio 1997 competono i seguenti ulteriori aumenti mensili lordi:

operatore (ex III - IV - V qualifica funzionale)	L. 47.000
impiegato (ex VI e VII qualifica funzionale)	» 55.000
quadro (ex VIII - IX qualifica funzionale)	» 66.000
direttore di divisione	» 76.000
ispettore generale	» 82.000.

4. Le disposizioni dell'art. 49 del 1° CCNL stipulato in data 19 novembre 1996, riferite al primo biennio, si applicano per i nuovi stipendi ed hanno effetto per la durata della vigenza del presente contratto biennale.

5. Per i nuovi assunti a decorrere dalla data del 1° luglio 1997, gli stipendi tabellari iniziali di cui all'art. 52 del 1° CCNL stipulato in data 19 novembre 1996 sono incrementati delle seguenti somme mensili:

Operatore	L. 180.000
Impiegato	» 212.000
Quadro	» 253.000

Art. 3.

Finanziamento del trattamento accessorio

1. Le risorse di cui all'art. 54, comma 2, del 1° Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del CONI sono così incrementate:

a) un importo pari allo 0,09 del monte salari 1995 riferito al personale non dirigente per il 1996;

b) un ulteriore importo pari allo 0,99% del predetto monte salari per il 1997;

c) un ulteriore importo pari allo 0,70% del citato monte salari per il 1998.

Art. 4.

Risorse aggiuntive

1. In aggiunta alle risorse di cui all'art. 3 l'Ente, in linea con i processi di riorganizzazione previsti dal decreto legislativo n. 29/1993 e, in particolare, con quelli inerenti alla realizzazione di strumenti di programmazione e controllo delle attività e di verifica dei risultati, incrementa ulteriormente, con oneri a proprio carico, le disponibilità nella misura dell'1% — come tetto massimo — del monte salari relativo all'anno 1995, utilizzando le risorse aggiuntive derivanti da migliori risultati nell'andamento gestionale, particolarmente in presenza di effetti finanziari positivi derivanti dalle maggiori entrate e da potenziamenti straordinari della rete di ricevitorie Totocalcio, Totogol e da altre attività di gioco.

Art. 5.

Criteri di utilizzo

1. Gli incrementi di cui all'art. 3 sono ripartiti tra le varie voci che compongono i trattamenti accessori secondo le specifiche esigenze dell'Ente, previa verifica con le OO.SS. tra le voci di cui alle alle lettere *a)* (limitatamente ai turni), *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 54, comma 3, del 1° CCNL stipulato in data 19 novembre 1996.

2. I criteri per l'utilizzo delle ulteriori risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 4, sono stabiliti con la contrattazione decentrata di cui all'art. 12, lettera *b)*, del 1° CCNL stipulato in data 19 novembre 1996.

Art. 6.

Personale con qualifica ad personam *di ispettore generale e di direttore di divisione ex art. 15, comma 1, legge 9 marzo 1989, n. 88*

1. Per il personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione, gli incrementi di cui ai commi numeri 1, 2 e 3 del precedente art. 2 non comportano il riassorbimento degli assegni *ad personam* eventualmente attribuiti a seguito di inquadramento nella specifica posizione rivestita dal personale interessato.

2. A valere sul fondo di cui all'art. 54, comma 2, del 1° CCNL ed entro i limiti dello stesso, i compensi ivi previsti al comma 3, lettera *c)*, sono incrementabili da parte dell'amministrazione nei confronti delle singole unità di personale, tenuto conto anche dei criteri elaborati dalla commissione di cui al comma 7 dell'art. 44 del contratto stesso, sino ad un importo massimo di L. 700.000 mensili per dodici mensilità a decorrere dal 1° gennaio 1997.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti concordano che la componente di finanziamento del fondo per la retribuzione accessoria di cui all'art. 54, comma 3, lettera *a)*, del CCNL sottoscritto in data 19 novembre 1996 ai sensi dell'art. 51, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 29/1993, formata ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 138/1992, è valutata in termini dinamici coerentemente con le esigenze operative e di autonomia dell'amministrazione del CONI in relazione alle espresse finalità sancite dalla legge medesima, considerato altresì che detta disposizione di legge si applica a tutti i dipendenti del CONI, atteso che l'intera attività dell'Ente persegue fini istituzionali di cui all'art. 3 della legge 16 febbraio 1942, n. 426.

97A9123

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 settembre 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente e professionista del CONI relativo al biennio economico 1996-1997 concordato in data 21 luglio 1997 tra il CONI e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL-FIALP, CONFSAL/FNP, CISNAL-UGL, USPPI e RdB-ANDICO.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 73, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale i rapporti di lavoro del personale delle aziende e degli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1989, n. 106, e 31 gennaio 1992, n. 138, «sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 9, comma 2, ed all'art. 65, comma 3» e che «le predette amministrazioni si attengono nella stipulazione dei contratti collettivi alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ne autorizza la sottoscrizione in conformità all'art. 51, commi 1 e 2»;

Vista la direttiva del 7 febbraio 1996 del Presidente del Consiglio dei Ministri impartita, oltre che all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), anche alle aziende ed agli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993, tra cui il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996);

Viste le lettere prot. n. 003939 del 29 luglio 1997 e prot. n. 28215 del 12 agosto 1997 (pervenuta il 21 agosto 1997) con la quale il CONI — in attuazione degli articoli 73, comma 5, 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni — ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente e professionista del CONI relativo al biennio economico 1996-1997 concordato in data 21 luglio 1997 tra il CONI e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL-FIALP, CONFSAL/FNP, CISNAL-UGL, USPPI e RdB-ANDICO;

Visto il «testo concordato» in precedenza indicato, il quale è stato inviato unitamente ad una relazione tecnico-finanziaria, corredata, ai sensi dei citati articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, da appositi «prospetti» contenenti «l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonché la quantificazione complessiva della spesa diretta ed indiretta, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata» e «l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale»;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 — il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Considerato che nella citata direttiva del 7 febbraio 1996 è stato precisato che le aziende e gli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 «si atterranno alle stesse regole indicate in proposito sia nella precedente direttiva del 5 settembre 1995 che nella presente direttiva impartita all'ARAN, rispettando gli indirizzi indicati per la definizione dei costi ed i vincoli relativi agli incrementi retributivi complessivi»;

Considerato che il predetto testo concordato non risulta in contrasto con la predetta direttiva;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 settembre 1997, concernente l'«autorizzazione alla sottoscrizione» del Testo concordato tra il CONI e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in precedenza indicato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... l) Funzione pubblica»;

A nome del Governo

Autorizza

a sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) alla sottoscrizione del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente e professionista dipendente dal CONI, relativo al biennio economico 1996-1997, concordato in data 21 luglio 1997 tra il CONI e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL-FIALP, CONFSAL/FNP, CISNAL-UGL, USPPI e RdB-ANDICO.

Ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 5 settembre 1997

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1997
Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 8

VERBALE

L'anno 1997, il giorno 7 del mese di ottobre in Roma, presso la sede del Foro Italico, la delegazione del CONI e le seguenti OO.SS.: CGIL - CISL - UIL - CIDA e CISAL FIALP, visto il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 settembre 1997, registrato dalla Corte dei conti in data 24 settembre 1997, con cui è stata autorizzata, ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni e integrazioni, la sottoscrizione degli accordi del 21 luglio 1997 relativo al 1° Contratto collettivo nazionale dei dirigenti e dei professionisti del CONI 2° biennio economico 1996/97, procedono alla formale sottoscrizione degli accordi del 21 luglio 1997.

per il CONI
(seguono firme)

per le OO.SS.:
CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISAL-FIALP
(seguono firme)

VERBALE

L'anno 1997, il giorno 7 del mese di ottobre in Roma, presso la sede del Foro Italico, la delegazione del CONI e le seguenti OO.SS: CONFSAL-FNP - CISNAL-UGL - USSPI e RdB-ANDICO, visto il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 settembre 1997, registrato dalla Corte dei conti in data 24 settembre 1997, con cui è stata autorizzata, ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni e integrazioni, la sottoscrizione degli accordi del 21 luglio 1997 relativo al 1° Contratto collettivo nazionale dei dirigenti e dei professionisti del CONI 2° biennio economico 1996/97, procedono alla formale sottoscrizione degli accordi del 21 luglio 1997.

per il CONI
(seguono firme)

per le OO.SS.:
CONFSAL-FNP - CISNAL-UGL - USPPI - RdB-ANDICO
(seguono firme)

C.O.N.I.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

Area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali ricomprese nella stessa area di contrattazione

(Parte economica - Biennio 1996-97)

Premessa al CCNL

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al biennio economico 1996-97 si applica ai dirigenti ed ai professionisti destinatari del contratto collettivo stipulato in data 22 maggio 1997 per l'area della dirigenza e specifiche tipologie professionali d'ora in avanti individuato come 1° CCNL 1994-97.

SEZIONE PRIMA

I DIRIGENTI

Art. 1.

Durata e decorrenza del contratto

1. La presente sezione del contratto biennale concerne il rinnovo per il biennio 1996-97, limitatamente ai contenuti economici, della corrispondente sezione prima del CCNL 1994-97. Le disposizioni in essa contenute si riferiscono pertanto al periodo 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1997. Con riferimento a tale periodo, si applica il contenuto delle disposizioni dell'art. 4, commi 2 e 3, e dell'art. 38, commi 1, 2 e 3, del CCNL 1994-97.

Art. 2.

Aumenti dello stipendio tabellare

1. Lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale previsto dall'art. 36, comma 4, del CCNL 1994-97 è incrementato nella misura lorda mensile di L. 251.833 a decorrere dal 1° febbraio 1996. Tale incremento non comporta il riassorbimento degli assegni *ad personam* eventualmente percepiti dal personale dirigente per effetto di pregresso inquadramento nelle qualifiche ad esaurimento di cui all'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dal personale dirigente prove-

niente dalla ex seconda qualifica dirigenziale come determinato nell'art. 37, comma 1, lettera *b)*, del CCNL 1994/97.

2. Lo stipendio tabellare annuo lordo a regime della qualifica unica dirigenziale, per effetto degli incrementi di cui al comma 1, è rideterminato, a decorrere 1° febbraio 1996, in L. 36.000.000, riferite a dodici mensilità.

Art. 3.

Utilizzo delle risorse derivanti dalla soppressione degli automatismi

1. Sono confermate per la vigenza del presente contratto biennale, le disposizioni di cui all'art. 39, commi 3, 4 e 5, ed art. 41, comma 1, lettera *a)*, del CCNL 1994-97, allo scopo di consentire il concreto avvio del sistema di alimentazione del Fondo per la retribuzione di posizione ivi previsto e la valutazione della relativa operatività e funzionalità.

Art. 4.

Costituzione e finanziamento del Fondo per la retribuzione di posizione

1. Il Fondo per la retribuzione di posizione di cui all'art. 41 del CCNL 1994-97 sarà reso operativo a decorrere dal 1° settembre 1997 secondo i criteri di finanziamento previsti dal predetto articolo e le modalità di alimentazione specificate nei commi che seguono. In sede di prima applicazione il predetto Fondo è decurtato delle somme eventualmente erogate a titolo di compensi per lavoro straordinario sino alla data di entrata in vigore del presente CCNL.

2. La quota di cui all'art. 41, comma 1, lettera *c)*, del CCNL 1994-97, è stabilita nel 90% dell'ammontare complessivo delle indennità di funzione di cui all'art. 13 della stessa legge, spettanti per l'anno 1995.

3. Il fondo della retribuzione di posizione è altresì incrementato, su base annua, dell'ammontare unitario dell'elemento aggiuntivo fisso della retribuzione di posizione di cui all'art. 37, comma 3, per ogni dirigente in servizio alla data del 31 dicembre 1995.

4. In base a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, lettera *d)*, del CCNL 1994-97, il Fondo per la retribuzione di posizione è altresì incrementato, su base annua, di una misura pari a L. 4.000.000 per ogni dirigente in servizio alla data del 31 dicembre 1995.

5. La quota di cui all'art. 41, comma 1, lettera *b)*, è determinata con riferimento ai compensi per lavoro straordinario erogati per il personale dirigente destinatario della presente sezione del contratto per l'anno 1995.

6. Relativamente all'esercizio 1997 il fondo della retribuzione di posizione determinato ai sensi dei commi precedenti va rapportato a 4/12mi in considerazione della citata decorrenza del 1° settembre 1997.

7. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto e con riferimento ai soli primi otto mesi del 1997, è riconosciuto al personale dirigente del Coni un emolumento *una tantum* lordo fisso pari a L. 2.000.000 pro-capite a titolo di acconto contrattuale.

Art. 5.

Utilizzo del Fondo per la retribuzione di posizione

1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 43 e 44 del CCNL 1994-97 sono previste retribuzioni di posizione entro valori annui lordi erogati per dodici mensilità, nel rispetto dei seguenti limiti:

da L. 47.000.000 a L. 70.000.000 per le posizioni dirigenziali comprese nella tipologia sub *a)*;

da L. 41.000.000 a L. 44.000.000 per le posizioni dirigenziali comprese nella tipologia sub *b)*;

da L. 32.800.000 a L. 34.800.000 per le posizioni dirigenziali comprese nella tipologia sub *c)*.

2. L'articolazione interna di ciascuna fascia è effettuata con riguardo alla rilevanza organizzativa nel contesto del CONI, evitando comunque eccessive o non necessarie differenziazioni nell'ambito delle tre fasce.

3. Ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 45 del CCNL 1994-97, per la determinazione della quota in godimento al 31 dicembre 1995, non si tiene conto delle eventuali riduzioni connesse a infortuni, maternità e malattie di durata superiore a 15 giorni, per la parte relativa alle quote influenzate da tali variabili, né degli incrementi connessi con eventi occasionali e temporanei quali la mobilità territoriale.

4. L'attribuzione delle posizioni saranno oggetto di informativa alle OO.SS. ai sensi dell'art. 8 del CCNL 1994/97.

Art. 6.

Costituzione e finanziamento del Fondo per la retribuzione di risultato

1. Il Fondo per la retribuzione di risultato di cui all'art. 42 del CCNL 1994-97 sarà reso operativo a decorrere dal 1° settembre 1997 secondo i criteri di finanziamento previsti dal predetto articolo e le modalità di alimentazione specificate nei commi che seguono.

2. In base a quanto previsto dall'art. 42, comma 1, lettera *a)*, del CCNL 1994-97, il Fondo per la retribuzione di risultato è alimentato, su base annua, di una misura pari a L. 1.400.000 per ogni dirigente in servizio alla data del 31 dicembre 1995.

3. In relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, la quota di cui all'art. 42, comma 1, lettera *b)*, del CCNL 1994-97 è stabilita nella misura del 10%.

4. Relativamente all'esercizio 1997 il fondo della retribuzione di risultato determinato ai sensi dei commi precedenti va rapportato a 4/12mi in considerazione della citata decorrenza del 1° settembre 1997.

Art. 7.

Utilizzo del Fondo per la retribuzione di risultato

1. Il Fondo per la retribuzione di risultato di cui all'art. 6 è utilizzato per premiare i risultati gestionali in termini di efficienza e produttività, come previsto dall'art. 46, comma 2, del CCNL 1994-97.

Art. 8.

Risorse aggiuntive

1. In aggiunta alle risorse di cui agli articoli 4 e 6, il C.O.N.I., in linea con i processi di riorganizzazione previsti dal decreto legislativo n. 29/1993 e, in particolare, con quelli inerenti alla realizzazione di strumenti di controllo di gestione e di valutazione e verifica dell'attività degli uffici dirigenziali, può incrementare la dotazione del Fondo per la retribuzione di risultato nella misura massima dell'1% del monte retributivo relativo al personale dirigente disciplinato dalla presente sezione del contratto riferito all'anno 1995 utilizzando le risorse aggiuntive derivanti da risultati positivi e visibili nell'andamento gestionale, particolarmente in termini di maggiori entrate e/o di economie di gestione, direttamente riconducibili, anche congiuntamente:

a) a una maggiore efficacia dell'azione dei dirigenti nell'utilizzo delle risorse umane finanziarie e strumentali e al conseguente aumento dei rendimenti qualitativi e quantitativi delle unità organizzative da essi dirette anche come effetto di una miglior gestione delle risorse umane e di un impiego più razionale degli altri fattori produttivi, ivi compresa la risorsa informatica;

b) a un maggior impegno della risorsa dirigenziale nella conduzione delle attività istituzionali, anche per effetto di fenomeni di contrazione della consistenza numerica complessiva della risorsa dirigenziale, verificata al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente all'esercizio in corso, rispetto a quella risultante al 1° gennaio dello stesso anno.

2. Costituisce condizione per l'accesso alle risorse oggetto del presente articolo l'effettiva rilevazione da parte dell'ente, attraverso gli organismi e strumenti di controllo interno istituiti a norma del decreto legislativo n. 29/1993, che gli eventuali risparmi che siano alla base della migliore efficienza rilevata non abbiano prodotto effetti negativi sull'estensione e sulla qualità dei servizi resi agli utenti e che, al contrario, tali aspetti siano stati positivamente influenzati dall'azione dei dirigenti.

Art. 9.

Modalità per assicurare il pieno utilizzo delle risorse

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 40, comma 4, del CCNL 1994-97, la programmazione delle politiche retributive riferite alla retribuzione accessoria dei dirigenti deve tendere ad assicurare il pieno utilizzo delle risorse che costituiscono la dotazione dei Fondi per la retribuzione di posizione e per quella di risultato.

2. Con riferimento alla retribuzione di posizione, una volta determinata, di norma entro il termine dell'esercizio precedente a quello di riferimento, l'esatta dotazione del relativo Fondo, ivi inclusi gli incrementi determinati dalla progressiva riconversione delle risorse destinate alla progressione economica di anzianità, l'Ente elabora un quadro programmatico, coerente con la predetta dotazione, degli incarichi dirigenziali secondo l'articolazione prevista, tenendo conto delle prevedibili variazioni del personale in forza in corso di esercizio e formulando un conseguente piano di utilizzo del Fondo. Tale piano dovrà prevedere una riserva congrua per l'ipotesi in cui, in corso d'anno, la situazione reale risultasse tale da configurare su base annua una spesa superiore a quella ipotizzata, comunque nei limiti delle disponibilità. Nell'eventualità in cui tale riserva risulti a fine esercizio in tutto o in parte inutilizzata, il relativo ammontare sarà redistribuito in misura proporzionale sulle retribuzioni di posizione corrisposte nell'intero esercizio, in modo da riadeguarne conseguentemente l'importo, fermo restando il rispetto dei limiti massimi di cui all'art. 5, comma 1. Qualora la situazione reale risultasse a fine esercizio tale da comportare una spesa ulteriormente inferiore a quella ipotizzata, le risorse residue saranno accantonate per essere destinate al Fondo per la retribuzione di risultato dell'esercizio immediatamente successivo.

3. Con riferimento alla retribuzione di risultato, una volta determinata, di norma entro il termine dell'esercizio precedente a quello di riferimento, l'esatta dotazione del relativo Fondo, ivi incluse le eventuali risorse aggiuntive di cui all'art. 8, nonché le eventuali eccedenze del Fondo per la retribuzione di posizione dell'esercizio precedente, l'Ente elabora un piano di impiego che preveda l'integrale utilizzo delle risorse del Fondo stesso, con riferimento all'ipotesi di pieno raggiungimento degli obiettivi prestabiliti ai sensi dell'art. 46, comma 2, lettera *a)*, del CCNL 1994-97. Nell'eventualità in cui a fine esercizio risultino risorse non utilizzate, il relativo ammontare, ivi incluse le quote derivanti da mancato pieno raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, sarà ripartito in misura proporzionale alle retribuzioni di risultato corrisposte, a favore del personale che abbia realizzato la pienezza degli obiettivi prestabiliti ovvero un significativo grado di avvicinamento agli stessi, quantificato in sede di contrattazione decentrata nell'ambito dei criteri generali di cui all'art. 6, comma 2, ultimo alinea, del CCNL 1994-97.

Art. 10.

Operatività e decorrenze dei nuovi istituti economici

1. La decorrenza economica dei nuovi istituti retributivi che si ricollegano alla responsabilità rivestita e ai risultati espressi dal dirigente di cui agli articoli 40 e seguenti del CCNL 1994-97, come disciplinati dagli articoli da 4 a 7 del presente CCNL, è fissata al 1° settembre 1997.

2. Nell'ipotesi che l'entrata in vigore del presente CCNL risultasse successiva a tale data, le competenze relative alla retribuzione di posizione e di risultato definite ai sensi del presente CCNL verranno erogate al netto degli importi effettivamente percepiti con riferi-

mento ai pregressi istituti e per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 1997 e la data di effettiva entrata in vigore del presente CCNL.

Art. 11.

Retribuzione spettante nei casi di assenze obbligatorie e di distacchi sindacali

1. Nei casi di assenze obbligatorie previste per legge e di distacco sindacale secondo la disciplina vigente, competono al dirigente, oltre alla retribuzione tabellare e all'indennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità eventualmente acquisita, gli eventuali assegni *ad personam* in godimento e le eventuali indennità previste per legge con carattere di generalità, compete altresì la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del verificarsi dell'evento o del distacco.

SEZIONE SECONDA

I PROFESSIONISTI DIPENDENTI

Art. 12.

Durata e decorrenza del contratto

1. La presente sezione del contratto biennale concerne il rinnovo per il biennio 1996-97, limitatamente ai contenuti economici, della corrispondente sezione seconda del CCNL 1994-97. Le disposizioni in essa contenute si riferiscono pertanto al periodo 1° gennaio 1996-31 dicembre 1997. Con riferimento a tale periodo, si applica il contenuto delle disposizioni dell'art. 3, commi 2 e 3 e dell'art. 36, commi 1, 2 e 3, del CCNL 1994-97.

Art. 13.

Aumenti dello stipendio tabellare

1. Con decorrenza dal 1° febbraio 1996 ai professionisti destinatari della presente sezione del contratto viene corrisposto un incremento stipendiale mensile lordo di L. 252.000.

2. Il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime, per dodici mensilità, spettante ai professionisti è stabilito:

per il livello iniziale in L. 28.273.000;

per il primo livello differenziato di professionalità in L. 39.192.000;

per il secondo livello differenziato di professionalità in L. 49.192.000.

Art. 14.

Utilizzo delle risorse derivanti dalla soppressione degli automatismi

1. Sono confermate per la vigenza del presente contratto biennale, le disposizioni di cui all'art. 37, commi 3 e 4 ed art. 40, comma 1, lettera *b)*, del CCNL 1994-97, allo scopo di consentire il concreto avvio del sistema di alimentazione del Fondo per la retribuzione accessoria ivi previsto e la valutazione della relativa operatività e funzionalità.

2. In sede di prima applicazione, le somme derivanti dalla riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per anzianità, come regolamentate dall'art. 37 del CCNL 1994-97, sono accantonate sino alla decorrenza della operatività del nuovo istituto di cui all'art. 41, comma 1, lettera *b)*, primo alinea dello stesso CCNL, allo scopo di contribuire ad assicurarne l'attivazione.

Art. 15.

Rideterminazione dei contingenti per l'attribuzione dei livelli differenziati di professionalità

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 38, comma 1, del CCNL 1994-97, il contingente relativo al primo livello differenziato di professionalità previsto dall'art. 14, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, è rideterminato, a decorrere dal 1° settembre 1997, nell'80 per cento della dotazione organica delle specifiche tipologie professionali disciplinate dalla presente sezione seconda. Tale rideterminazione dà attuazione all'esigenza del richiamato art. 38 di una ricomposizione della decima qualifica professionale su due fondamentali livelli economici di carriera, configurando l'attuale livello iniziale essenzialmente come punto di accesso e di formazione di durata non superiore a quanto stabilito dall'art. 14, comma 12, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1990.

2. La realizzazione, contrattualmente finanziata, del ridisegno della consistenza quantitativa dei livelli di professionalità previsto dal comma 1 costituisce condizione necessaria per assicurare il pieno utilizzo delle risorse, così come stabilito dall'art. 38, comma 2, del CCNL 1994-97. Conseguentemente l'Ente assume opportune iniziative per contenere i tempi di attuazione delle relative fasi operative.

3. In relazione a quanto previsto dal comma precedente, ed in presenza di posti vacanti e di personale idoneo, l'Ente indice le selezioni previste dall'art. 38, commi 3 e seguenti, con decorrenza giuridica ed economica dal primo settembre di ciascun anno ed a partire dal 1° settembre 1997, al fine di assicurare, comunque nel rispetto dei requisiti e criteri stabiliti dal predetto articolo, il conferimento di tutte le posizioni attribuibili in ciascuno dei due livelli differenziati di professionalità. In sede di prima applicazione, il possesso dei requisiti richiesti per l'attribuzione dei livelli differenziati di professionalità, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1976 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 267/1988, è accertato con riferimento alla data del 1° settembre 1997.

4. In sede di prima applicazione i professionisti inseriti nel livello iniziale della decima qualifica che siano in possesso del requisito di una anzianità di servizio nel livello non inferiore ad 8 anni alla data del 1° set-

tembre 1997 verranno inquadrati nel primo livello differenziato di professionalità previsto dall'art. 14, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, con decorrenza economica e giuridica dal 1° settembre 1997.

Art. 16.

Costituzione e finanziamento del Fondo per la retribuzione accessoria

1. Il Fondo per la retribuzione accessoria di cui all'art. 39 del CCNL 1994-97 sarà reso operativo a decorrere dal 1° settembre 1997 secondo i criteri di finanziamento previsti dall'art. 40 del predetto CCNL e con le ulteriori specificazioni contenute nei commi che seguono.

2. Le somme di cui all'art. 40, comma 1, lettera *a)*, del CCNL 1994-97, sono determinate con riferimento al personale destinatario della presente sezione, sulla base degli importi erogati ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1990 al personale stesso per l'anno 1995. In sede di prima applicazione il Fondo per la retribuzione accessoria è decurtato delle somme eventualmente erogate a titolo di compensi per lavoro straordinario dall'1 settembre 1997 e sino alla data di entrata in vigore del presente CCNL.

3. Le maggiorazioni retributive per incarichi di coordinamento di cui all'art. 40, comma 1, lettera *c)*, del CCNL 1994-97 sono valutate, ai fini della alimentazione del Fondo per la retribuzione accessoria, con riferimento agli importi spettanti per l'anno 1995.

4. In base a quanto previsto dall'art. 40, comma 1, lettera *e)*, del CCNL 1994-97, il Fondo per la retribuzione accessoria è altresì incrementato di una misura pari a L. 2.650.000 annue lorde per ogni professionista in servizio al 31 dicembre 1995.

5. Relativamente all'esercizio 1997 il fondo della retribuzione accessoria determinato ai sensi dei commi precedenti va rapportato a 4/12^{mi} con riferimento alle voci costitutive che vengono erogate sulla base di dodici mensilità annue ed a 5/13^{mi} con riferimento alle voci retributive che vengono erogate sulla base di tredici mensilità annue, in considerazione della citata decorrenza del 1° settembre 1997.

6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, con riferimento ai soli primi otto mesi del 1997, è riconosciuto ai professionisti del Coni un emolumento *una tantum* lordo fisso pari a L. 1.900.000 procapite a titolo di acconto contrattuale.

Art. 17.

Disciplina dell'utilizzo del Fondo per la retribuzione accessoria

1. L'utilizzo del Fondo per la retribuzione accessoria di cui all'art. 15 è regolato in conformità a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del CCNL 1994-97, secondo le specificazioni contenute nei commi che seguono.

2. Per le finalità di cui all'art. 41, comma 1, lettera *c)*, del CCNL 1994-97 e la relativa attuazione a norma dell'art. 42 dello stesso CCNL, l'Ente destina, nell'ambito del Fondo per la retribuzione accessoria, una quota di risorse pari al 20% delle somme di cui all'art. 40, comma 1, lettere *a)* ed *e)*, secondo la relativa disciplina di cui all'art. 15 del presente contratto e con le decorrenze ivi indicate.

3. Nell'ambito della retribuzione di risultato sono annualmente utilizzate per le finalità di cui all'art. 42, del CCNL 1994-1997 risorse pari allo 0,45% della massa retributiva 1995 riferita al personale destinatario della presente sezione del CCNL. La percentuale massima di destinatari di cui al medesimo articolo è stabilita nel 5% dello stesso personale.

4. Al fine di rispettare la priorità prevista dall'art. 41, comma 2, del CCNL 1994-97, è istituita una indennità professionale la cui misura individuale potrà essere differenziata sulla base di criteri predeterminati in sede di contrattazione decentrata. A tale indennità sono riservate le somme di cui all'art. 40, comma 1, lettera *b)*, del medesimo CCNL nonché, in aggiunta, L. 2.500.000 lorde su base annua per ogni professionista in servizio alla data del 31 dicembre 1995. Detta indennità sarà resa operativa a decorrere dal 1° settembre 1997; relativamente all'esercizio 1997 la misura annua aggiuntiva di cui al periodo precedente va rapportata a 4/12^{mi}, in considerazione della citata decorrenza del 1° settembre 1997.

5. In relazione a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, lettera *b)*, primo alinea, del CCNL 1994-97 è istituita una indennità fissa e ricorrente, diretta a compensare gli oneri e le responsabilità per i professionisti derivanti da incarichi di tipo permanente ed erogata sulla base di 12 mensilità annue; a tale scopo l'Ente destina, nell'ambito del Fondo per la retribuzione accessoria, una quota di risorse pari al 25% delle somme di cui all'art. 40, comma 1, lettere *a)* ed *e)*.

6. Le eventuali risorse che risultassero non utilizzate a seguito dell'applicazione di quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, andranno ad aggiungersi a quelle destinate alla retribuzione di risultato di cui al comma 2.

7. Nell'eventualità in cui a fine esercizio le risorse destinate alla retribuzione di risultato risultassero in parte non utilizzate, il relativo ammontare, ivi incluse le quote derivanti da mancato pieno raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, sarà ripartito in misura proporzionale alle retribuzioni di risultato già corrisposte, a favore del personale che abbia realizzato la pienezza degli obiettivi prestabiliti ovvero un significativo grado di avvicinamento agli stessi, quantificato in sede di contrattazione decentrata nell'ambito dei criteri generali di cui all'art. 6, comma 1, ultima linea, del CCNL 1994-97.

8. A valere sul fondo della retribuzione accessoria di cui al presente articolo restano attribuite *ad personam* le indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, ovvero oneri, rischi o disagi di particolare rilevanza erogate ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1990.

Art. 18.

Risorse aggiuntive

1. In aggiunta alle risorse di cui all'art. 16, l'Ente in linea con i processi di riorganizzazione previsti dal decreto legislativo n. 29/1993 e, in particolare, con quelli inerenti alla realizzazione di strumenti di controllo di gestione e di verifica e valutazione dei risultati, può incrementare la dotazione del Fondo per la retribuzione accessoria, con vincolo di destinazione alla retribuzione di cui all'art. 42, comma 1 del CCNL 1994-97, nella misura massima dell'1% del monte retributivo relativo ai professionisti disciplinati dalla presente sezione del contratto riferito all'anno 1995 «(ovvero al 1993 ove il riferimento a tale anno risulti più favorevole)» utilizzando le risorse aggiuntive derivanti da risultati positivi e visibili nell'andamento gestionale, particolarmente in termini di maggiori entrate e/o di economie di gestione, direttamente riconducibili all'attività svolta nelle aree di attività influenzate dal ruolo dei professionisti.

2. Costituisce condizione per l'accesso alle risorse oggetto del presente articolo l'effettiva rilevazione da parte dell'ente, attraverso i propri organismi di verifica, che gli eventuali risparmi che siano alla base della migliore efficienza rilevata non abbiano prodotto effetti negativi sull'estensione e sulla qualità dei servizi resi agli utenti e che, al contrario, tali aspetti siano stati positivamente influenzati dall'azione dei professionisti.

Art. 19.

Retribuzione spettante nei casi di assenze obbligatorie e di distacchi sindacali

1. Nei casi di assenze obbligatorie previste per legge e di distacco sindacale secondo la disciplina vigente, competono al medico previdenziale ed agli altri medici e veterinari, oltre alla retribuzione tabellare e all'indennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità eventualmente acquisita, gli eventuali assegni *ad personam* in godimento, l'indennità di specificità medica e le eventuali indennità previste per legge con carattere di generalità; compete altresì la retribuzione di incarico permanente prevista dal precedente art. 17, comma 5.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1

Le parti si impegnano a rideterminare le percentuali relative al contingente del 2° livello differenziato e del coordinamento in funzione del nuovo ordinamento dei servizi.

97A9124

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 novembre 1997.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento dell'operazione di acquisto mediante asta competitiva ai sensi del decreto ministeriale 27 ottobre 1997.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n 110, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994, e successive modificazioni, che disciplina i mercati dei titoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 maggio 1996, che definisce le modalità di utilizzo del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto il proprio decreto n. 903324 del 27 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 29 ottobre 1997, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata disposta un'operazione di acquisto mediante asta competitiva dei seguenti prestiti:

a) buoni poliennali del Tesoro 1° gennaio 1994-1° gennaio 1999, in circolazione per nominali L. 19.843.908.900.000;

b) certificati di credito del Tesoro 1° aprile 1994-1° aprile 2001, in circolazione per nominali L. 15.700.000.000.000;

c) certificati di credito del Tesoro 1° agosto 1994-1° agosto 2001, in circolazione per nominali L. 12.602.000.000.000;

d) certificati di credito del Tesoro 1° ottobre 1994-1° ottobre 2001, in circolazione per nominali L. 20.395.000.000.000;

Vista la nota n. 00263884 del 5 novembre 1997 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso il dettaglio della predetta operazione di acquisto;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del menzionato decreto 27 maggio 1996, il quale prevede che con successivo decreto del Ministro del tesoro si provvede

ad accertare la specie e gli importi dei titoli effettivamente ritirati dal mercato ed annullati, con riferimento anche alle relative cedole, nonché l'importo dei titoli in essere;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, del decreto 27 maggio 1996, citato nelle premesse, si accerta che in data 3 novembre 1997 l'importo dei prestiti oggetto dell'operazione di riacquisto a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato risulta come di seguito specificato:

a) buoni poliennali del Tesoro 1° gennaio 1994-1° gennaio 1999: nominale acquistato lire 2.066.755.000.000, per un controvalore pari a lire 2.190.690.537.981, di cui L. 60.022.010.481 relative a centoventitre giorni di dietimi di interesse, e nominale residuo in circolazione L. 17.777.153.900.000;

b) certificati di credito del Tesoro 1° aprile 1994-1° aprile 2001: nominale acquistato lire 1.470.000.000.000, per un controvalore pari a L. 1.495.467.750.000, di cui L. 9.297.750.000 relative a trentatre giorni di dietimi di interesse, e nominale residuo in circolazione L. 14.230.000.000.000;

c) certificati di credito del Tesoro 1° agosto 1994-1° agosto 2001: nominale acquistato lire 809.860.000.000, per un controvalore pari a lire 833.590.858.065, di cui L. 14.644.968.063 relative a novantatre giorni di dietimi di interesse, e nominale residuo L. 11.792.140.000.000;

d) certificati di credito del Tesoro 1° ottobre 1994-1° ottobre 2001: nominale acquistato lire 2.253.385.000.000, per un controvalore pari a L. 2.293.432.395.125, di cui L. 14.252.660.125 relative a trentatre giorni di dietimi di interesse, e nominale residuo L. 18.141.615.000.000.

Art. 2.

La consistenza del debito è ridotta dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli di cui ai punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1 del presente decreto.

Ai capitoli di bilancio corrispondenti saranno apportate le conseguenti modifiche.

Art. 3.

Il costo totale dell'operazione, addebitato al «Fondo» il giorno 3 novembre 1997 fissato per il regolamento ammonta a L. 6.814.171.541.171 ed è comprensivo dell'importo di L. 990.000.000, pari allo 0,015% del capitale nominale dei titoli riacquistati dal Tesoro, dovuto a titolo di provvigione per la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 8 del menzionato decreto ministeriale n. 903324 del 27 ottobre 1997.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A9220

DECRETO 11 novembre 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,75%, di durata quinquennale, con godimento 15 settembre 1997, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo - cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1997, n. 372, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei itoli pubblici per l'anno in corso,

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 novembre 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 42.975 miliardi;

Visti i propri decreti in data 11 e 24 settembre, 10 ottobre 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,75% - 15 settembre 1997/2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,75% - 15 settembre 1997/2002, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale dell'11 settembre 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 settembre 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 14 novembre 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'11 settembre 1997, entro le ore 13 del giorno 14 novembre 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto dell'11 settembre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto dell'11 settembre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 14 novembre 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 novembre 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 novembre 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1998 al 2002, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A9197

DECRETO 11 novembre 1997.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 6,50%, di durata trentennale, con godimento 1° novembre 1997, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo - cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti,

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1997, n. 372, con cui si e stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 novembre 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 42.975 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 6,50% - 1° novembre 1997/2027, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 6,50% - 1° novembre 1997/2027, fino all'importo massimo di lire 3.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 6,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custo-

dire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, e previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° novembre 2027, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Per quanto riguarda i titoli al portatore, i suddetti pagamenti verranno effettuati arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore dei pagamenti relativi agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione o per divisione — utilizzando, se del caso, il medesimo criterio di arrotondamento sopra illustrato — sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Per quanto riguarda i titoli nominativi, i medesimi pagamenti verranno effettuati con le modalità di arrotondamento indicate nel precedente comma e con riferimento al minimo iscrivibile nel Gran libro del debito pubblico. I pagamenti relativi ai titoli nominativi di capitale nominale multiplo del minimo iscrivibile, verrannno determinati per moltiplicazione del valore relativo allo stesso minimo iscrivibile.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996 nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° novembre 1997 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la CONSOB, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 14 novembre 1997, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo tre punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 14 novembre 1997.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP trentennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 novembre 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per diciassette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 18 novembre 1997 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 6,50% annuo lordo, dovuto allo Stato, per diciassette giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 16.

La consegna dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa generale.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca d'Italia stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2.

Art. 17.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura

del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 6,50% 1° novembre 1997/2027. Dette operazioni avranno inizio il 18 novembre 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà applicata, in quanto dovuta, l'imposta sostitutiva prevista dal decreto-legislativo n. 239 del 1996.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi agli anni da 1998 al 2027, nonché l'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2027, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A9198

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 ottobre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Cremona.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Cremona, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 9 ottobre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

97A9196

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 ottobre 1997.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «S. Lorenzo a r.l.», in Cagliari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1986 con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro San Lorenzo a r.l., con sede in Cagliari, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1988 con il quale il dott. Mozzi Franco è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del rag. Corda Antonio;

Vista la nota con la quale il predetto commissario liquidatore comunicava di rinunciare all'incarico di cui trattasi;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Tola Raffaele, nato a Nuragus l'11 maggio 1941, residente in Cagliari, via E. D'Arborea, 14, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «San Lorenzo a r.l.», con sede in Cagliari, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 5 maggio 1986, in sostituzione del dott. Mozzi Franco che ha rinunciato all'incarico.

Roma, 13 ottobre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A9136

DECRETO 13 ottobre 1997.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Fraternità», in Buonalbergo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1959 con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro Fraternità, con sede in Buonalbergo (Benevento), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Francesca Enrico ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il predetto commissario liquidatore rinunciava all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. prof. Panella Giuseppe, nato a S. Angelo a Cupolo (Benevento) il 14 aprile 1934 e residente in Benevento, via Torretta, 3, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Fraternità», con sede in Buonalbergo (Benevento), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 22 giugno 1959, in sostituzione del dott. Francesca Enrico che ha rinunciato all'incarico.

Roma, 13 ottobre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A9137

DECRETO 13 ottobre 1997.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Specializzata», in San Gavino Monreale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1972 con il quale la società cooperativa La Specializzata, con sede in San Gavino Monreale (Cagliari), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Sitzia Augusto ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il predetto commissario liquidatore comunicava di rinunciare all'incarico di cui trattasi;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Tola Raffaele, nato a Nuragus l'11 maggio 1941, residente in Cagliari, via E. D'Arborea, 14, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Specializzata», con sede in San Gavino Monreale (Cagliari), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 8 giugno 1972, in sostituzione del rag. Sitzia Augusto che ha rinunciato all'incarico.

Roma, 13 ottobre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A9138

DECRETO 13 ottobre 1997.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Pescatori Avanguardia», in Assemini.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1970 con il quale la società cooperativa Pescatori Avanguardia, con sede in Assemini (Cagliari), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Dessi Marvito ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il predetto commissario liquidatore comunicava di rinunciare all'incarico di cui trattasi;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Tola Raffaele, nato a Nuragus l'11 maggio 1941 e residente in Cagliari, via E. D'Arborea, 14, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Pescatori Avanguardia», con sede in Assemini (Cagliari), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 15 giugno 1970, in sostituzione del dott. Dessi Marvito che ha rinunciato all'incarico.

Roma, 13 ottobre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A9139

DECRETO 5 novembre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESCARA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale sono state parzialmente decentrate alle direzioni provinciali del lavoro (ex uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione) le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie e loro consorzi limitatamente a quelle che non prevedono la nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 33 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6 del 7 marzo 1996;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/92;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «C.E.D.A. a r.l. (Cooperativa edilizia dipendenti Aurum)», con sede in

Pescara, costituita per rogito De Cesaris Amedeo in data 26 gennaio 1950 - rep. n. 10063 - reg. soc. n. 454/*bis* tribunale di Pescara - B.U.S.C. n. 1/28692;

2) società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia fra profughi, invalidi e mutilati di guerra (C.E.P.I.M.) - Società a responsabilità limitata, con sede in Pescara, costituita per rogito Luna Carlo in data 7 dicembre 1954 - rep. n. 3786 - reg. soc. n. 752 tribunale di Pescara - B.U.S.C. n. 66/50158;

3) società cooperativa edilizia «Il Sole - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Popoli (Pescara), costituita per rogito Sandulli Antonio in data 7 dicembre 1973 - rep. n. 227 - reg. soc. n. 2162 tribunale di Pescara - B.U.S.C. n. 551/123361;

4) società cooperativa edilizia «Sole 74 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito Rozzi Pasquale in data 12 marzo 1974 - rep. n. 4235 - reg. soc. n. 2420 tribunale di Pescara - B.U.S.C. n. 573/131696;

5) società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Alcione a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito De Angelis Concezio in data 9 maggio 1977 - rep. n. 50987 - reg. soc. n. 3248 tribunale di Pescara - B.U.S.C. n. 755/154919;

6) società cooperativa edilizia «Giulia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito Bulferi Giovanni in data 6 dicembre 1978 - rep. n. 89678 - reg. soc. n. 3733 tribunale di Pescara - B.U.S.C. n. 823/164093.

Pescara, 5 novembre 1997

Il direttore: PAOLETTI

97A9140

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 10 ottobre 1997.

Integrazione all'ordinanza 4 settembre 1997, recante proroga dell'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997 concernente il divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997, con la quale, in considerazione del diffondersi di comportamenti anomali e di messaggi pubblicitari non corretti, in mancanza di una specifica disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita, è stato disposto il temporaneo divieto di ogni forma di remunerazione diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi altra forma, per la cessione di gameti, embrioni o, comunque, di materiale genetico, nonché di ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione e di ogni altra forma di incitamento all'offerta del predetto materiale e di diffusione di messaggi recanti tale offerta;

Vista la propria ordinanza del 4 giugno 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997, con la quale l'efficacia della propria ordinanza del 5 marzo 1997 è stata prorogata di novanta giorni;

Vista la propria ordinanza del 25 giugno 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1997 con la quale si è ritenuto opportuno far coincidere i termini di scadenza di cui all'art. 3 della propria ordinanza del 5 marzo 1997 con i termini di efficacia della stessa;

Vista la propria ordinanza 4 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 1997, n. 215, con la quale l'efficacia della propria ordinanza del 5 marzo 1997 è stata prorogata ulteriormente e, comunque, non oltre il 31 gennaio 1998;

Ritenuto che l'imprevisto protrarsi della situazione oggetto dell'adozione dei citati provvedimenti contingibili ed urgenti, dovuta alla non ancora intervenuta disciplina legislativa, ha determinato uno stato di incertezza sulla possibilità di aprire nuovi centri pubblici e privati;

Considerata, a fini di trasparenza, l'opportunità di prendere atto dell'apertura di nuovi centri pubblici e privati assoggettandoli — per assicurare parità di condizioni — fino al 31 gennaio 1998 alla stessa disciplina prevista dalle ordinanze citate nelle premesse;

Ordina:

Art. 1.

1. La disciplina di cui all'art. 3 dell'ordinanza 5 marzo 1997, citata in premessa, è estesa anche ai centri pubblici e privati la cui attivazione è stata programmata successivamente al 4 giugno 1997, termine di efficacia dell'ordinanza citata. Il termine per la comunicazione dei dati è fissato al sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Fino all'entrata in vigore della disciplina legislativa sulla procreazione medicalmente assistita e, comunque, non oltre il 31 gennaio 1998, è vietata la pratica di tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte di centri che non hanno ottemperato all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 3 dell'ordinanza del 5 marzo 1997, entro i termini stabiliti dall'ordinanza del 25 giugno 1997 e dalla presente ordinanza.

Roma, 10 ottobre 1997

Il Ministro: BINDI

Registrata alla Corte dei conti l'11 novembre 1997
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 50

97A9199

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PARLAMENTO NAZIONALE

DELIBERAZIONE 11 novembre 1997.

Nomina dei componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

E

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 10, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

D'intesa tra loro;

Nominano

componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato i professori Giorgio Bernini, Marco D'Alberti, Michele Grillo e Giovanni Palmerio.

Roma, 11 novembre 1997

Il Presidente
del Senato della Repubblica
MANCINO

Il Presidente
della Camera dei deputati
VIOLANTE

97A9166

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 5 novembre 1997.

Sospensione dell'agente di cambio Giuseppe Vizzini dal sistema di custodia ed amministrazione accentrata degli strumenti finanziari presso la Monte Titoli S.p.a. (Deliberazione n. 11005).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento di attuazione della menzionata legge 19 giugno 1986, n. 289, approvato con delibera n. 10436 del 7 gennaio 1997;

Visto in particolare l'art. 9, comma 1, del citato regolamento che prevede che in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per gli investitori, la Consob può sospendere temporaneamente i depositari dal sistema di custodia ed amministrazione accentrata degli strumenti finanziari presso la Monte Titoli S.p.a.;

Visto, altresì, l'art. 11, comma 1, dello stesso regolamento, 10436/1997 ai sensi del quale con il provvedimento di sospensione la Consob può stabilire le disposizioni necessarie per la gestione corrente delle posizioni che fanno capo al depositario;

Visto il provvedimento urgente n. 111/97 del 5 novembre 1997, con il quale l'agente di cambio Giuseppe Vizzini è stato escluso dai locali delle borse valori e dalle contrattazioni svolte sul circuito telematico delle borse valori, in conseguenza della dichiarazione resa al consiglio di borsa, in pari data, da parte del predetto intermediario di non essere in grado di far fronte ai propri impegni per le liquidazioni dei giorni successivi;

Ritenuto che la dichiarazione del dott. Giuseppe Vizzini configura il presupposto per l'adozione di una sospensione temporanea dello stesso dal sistema di custodia ed amministrazione accentrata degli strumenti finanziari presso la Monte Titoli S.p.a.;

Delibera:

L'agente di cambio Giuseppe Vizzini è temporaneamente sospeso dal sistema di custodia ed amministrazione accentrata degli strumenti finanziari presso la Monte Titoli S.p.a.

La gestione corrente delle posizioni facenti capo all'agente di cambio Giuseppe Vizzini è affidata al consiglio di borsa.

La presente delibera è comunicata al dott. Giuseppe Vizzini nei modi e nei termini di legge e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob.

La presente delibera potrà essere impugnata dinanzi al tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla comunicazione all'interessato.

Roma, 5 novembre 1997

p. *Il presidente:* ONADO

97A9200

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 13 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'Ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1996, con il quale è stata definita la tabella XXXI-*ter* dell'ordinamento didattico universitario, relativa al corso di laurea in scienze della produzione animale, che muta la denominazione in scienze e tecnologie delle produzioni animali;

Viste le delibere con le quali le autorità accademiche dell'Università degli studi di Milano hanno proposto il riordinamento del corso di laurea in scienze della produzione animale in adeguarnento alla sopra citata tabella XXXI-*ter;*

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'art. 17, commi 95, 101 e 119;

Visto l'atto di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica «Autonomia didattica - regime transitorio» del 5 agosto 1997;

Accertato che la proposta formulata da queste autorità accademiche risponde ai requisiti previsti dall'atto di indirizzo sopra citato;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

L'art. 166 relativo al corso di laurea in scienze della produzione animale è soppresso e sostituito dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento di quelli successivi.

LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI

Art. 166. — Presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Milano è istituito il corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Art. 167 *(Affinità).* — Il corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di agraria e di medicina veterinaria.

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea delle facoltà di agraria e di medicina veterinaria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre con il criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 168 *(Articolazione del corso degli studi).* — La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'impegno didattico complessivo è di 3300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea ed al tirocinio applicativo.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostra-

zioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattica teorico-pratica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del secondo comma, lettera *d),* dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico nazionale è articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 171.

Nell'organizzare il piano degli studi la facoltà attivera corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso d'insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli, i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero di corsi di insegnamento sarà non inferiore a 25 né superiore a 28, con un uguale numero di prove finali di esame.

Per essere ammesi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza a livello «intermedio 1» di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà potrà riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

Art. 169 *(Manifesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

b) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

c) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

d) indica il numero dei corsi o, più specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza ed avere superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 170 *(Docenza).* — La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti e dello statuto e del regolamento didattico dell'Università degli studi di Milano, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 171 *(Aree disciplinari ed impegno didattico minimo).* — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato:

Matematica statistica e informatica (ore 150).

Settori: A02A (analisi matematica); A02B (probabilità e statistica matematica); A04A (analisi numerica); A04B (ricerca operativa); S01A (statistica); S01B (statistica per la ricerca sperimentale); K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B (informatica); F01X (statistica medica).

Fisica (ore 50).

Settori: B01B (fisica).

Chimica (ore 150).

Settori: C01A (chimica analitica); C03X (chimica generale ed inorganica); C05X (chimica organica); C06X (chimica).

Biologia (ore 150).

Settori: E01A (botanica); E01B (botanica sistematica); E01C (biologia vegetale applicata); E02A (zoologia); E02B (anatomia comparata e citologia); V30A (anatomia degli animali domestici); G06A (entomologia agraria).

Biochimica generale e applicata (ore 100).

Settori: E05A (biochimica); E05B (biochimica clinica).

Genetica (ore 100).

Settori: E11X (genetica); G09A (zootecnica generale e miglioramento genetico); G04X (genetica agraria).

Anatomia e fisiologia degli animali domestici (ore 200).

Settori: V30A (anatomia degli animali domestici); V30B (fisiologia degli animali domestici).

Microbiologia generale e applicata (ore 100).

Settori: G08B (microbiologia agro-alimentare ed ambientale); V32A (malattie infettive degli animali domestici).

Agronomia, coltivazioni, produzione e conservazione dei foraggi (ore 150).

Settori: G02A (agronomia e coltivazioni erbacee).

Ingegneria applicata alle produzioni animali (ore 150).

Settori: G05A (idraulica agraria e forestale); G05B (meccanica agraria); G05C (costruzioni e impianti tecnici per l'agricoltura).

Nutrizione ed alimentazione animale (ore 100).

Settori: G09B (nutrizione ed alimentazione animale).

Miglioramento genetico animale (ore 100).

Settori: G09A (zootecnica generale e miglioramento genetico).

Tecnologie dell'allevamento e delle produzioni animali (ore 300).

Settori: G09C (zootecnica speciale); G09D (zoocolture).

Economia ed estimo (ore 350).

Settori: G01X (economia ed estimo rurale).

Igiene delle produzioni animali (ore 250).

Settori: V31A (patologia generale e anatomia patologica veterinaria); V32A (malattie infettive degli animali domestici); V32B (parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici); V34B (clinica ostetrica veterinaria).

Industrie e tecnologie alimentari dei prodotti di origine animale (ore 100).

Settori: G08A (scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); V31B (ispezione degli alimenti di origine animale).

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla eventuale definizione di profili professionali specifici, o ad attività di tirocinio, o alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 ottobre 1997

Il rettore: MANTEGAZZA

97A9126

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale del 13 maggio 1996 contenente la tabella XLV/5 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore economico;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1997;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle sedute del 24 gennaio 1997 e 16 maggio 1997;

Viste le deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo in adeguamento a quanto stabilito dal CUN nei suddetti pareri;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, è integrato come appresso:

Articolo unico

Gli attuali articoli da 292 a 303 incluso, relativi alla scuola di specializzazione in diritto dell'economia sono soppressi e sostituiti dal seguente nuovo articolo con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO DELL'ECONOMIA

Art. 292. — 1. È istituita presso l'Università di Messina la scuola dl specializzazione in «Diritto dell'economia» che conferisce il diploma dl specialista in «Diritto dell'economia». La scuola, mediante una specifica e più adeguata conoscenza della legislazione economica italiana e comunitaria sull'attività economica e sulle realtà finanziarie del mercato, ha lo scopo di preparare

specialisti in grado di svolgere la propria attività nel settore imprenditoriale, presso la pubblica amministrazione, gli enti economici e le istituzioni delle Comunità europee.

2. La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di diritto commerciale e del lavoro della facoltà di economia dell'Università di Messina.

3. La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazione. Ciascun anno di corso prevede almeno 240 ore di insegnamento e 120 ore di attività pratiche guidate. Nel determinare il piano degli studi il consiglio della scuola deve rispettare i seguenti vincoli: *area giuridica* (settori N03X, N04X, N05X, N06X, N07X, N10X, N13X, N14X, N20X) almeno 120 ore di lezioni e 60 di attività pratiche; *area economica* (P01B, P01C, P01F) almeno 80 ore di lezioni e 40 di attività pratiche; *area aziendale* (P02A, P02B, P02C, P02D, P02E) almeno 80 ore di lezioni e 40 di attività pratiche, *area quantitativa* (S02X, S03B) almeno 40 ore di lezioni e 20 di attività pratiche guidate.

La frequenza è obbligatoria. Detta frequenza non può comunque essere inferiore ai 2/3 dell'attività didattica e delle attività pratiche programmate.

4. Il numero degli iscritti è di dieci per ogni anno e complessivamente di 20 per l'intero corso di studi.

5. Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di economia dell'Università di Messina e l'istituto di diritto commerciale e del lavoro suddetto.

6. Alla scuola sono ammessi i laureati delle facoltà di giurisprudenza e di economia.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 33 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

7. Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi anche mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura pari al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: *a)* tesi dl laurea nella disciplina attinente alla specializzazione; *b)* voto di laurea; *c)* le pubblicazioni sulle predette materie.

La valutazione avviene secondo quanto disposto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

Area giuridica

Diritto agrario comunitario (N03X)

Diritto agrario e legislazione forestale (N03X)

Diritto amministrativo (N10X)

Diritto commerciale (N04X)

Diritto commerciale comunitario (N04X)

Diritto degli enti locali (N10X)

Diritto dei trasporti (N06X)

Diritto del lavoro (N07X)

Diritto della assicurazioni marittime (N06X)

Diritto della cooperazione (N04X)

Diritto dell'ambiente (N10X)

Diritto delle comunità europee (N14X)

Diritto fallimentare (N04X)

Diritto industriale (N04X)

Diritto internazionale dell'economia (N05X-N14X)

Diritto privato dell'economia (N05X)

Diritto pubblico dell'economia (N05X)

Diritto tributario (N13X)

Informatica giuridica (N20X)

Legislazione dei beni culturali (N10X)

Teoria dell'interpretazione (N20X)

Area economica

Analisi economica congiunturale (P01B)

Economia dei trasporti (P01J)

Economia dell'istruzione e della ricerca scientifica (P01B)

Economia dell'ambiente (P01B)

Economia delle istituzioni P01C)

Economia internazionale (P01F)

Economia monetaria (P01F)

Economia pubblica (P01C)

Economia regionale P01J)

Finanza degli enti locali (P01C)

Politica economica (P01B)

Politica economica europea (P01B)

Area aziendale

Analisi e contabilita dei costi (P02A)

Economia aziendale (P02A)

Economia delle aziende di credito (P02E)

Finanza aziendale (P02C)

Gestione finanziaria e valutaria (P02E)

Marketing (P02B)

Organizzazione aziendale (P02D)

Organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche (P02D)

Organizzazione delle aziende di credito (P02D)

Programmazione e controllo (P02A)

Revisione aziendale (P02A)

Tecnica bancaria (P02E)

Area statistica

Analisi di mercato (S02X)

Contabilità nazionale (S02X)

Statistica aziendale (S02X)

Statistica economica (S02X)

Statistica giudiziaria (S03B)

Statistica sociale (S03B)

Lingue

Francese (biennale)

Inglese (biennale)

Tedesco (biennale)

8. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'area disciplinare che vengono impartite nell'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

9. Per sostenere gli esami è obbligatoria, oltre alla predetta frequenza alle lezioni, la partecipazione alle esercitazioni pratiche, ai seminari ed alle altre attività didattiche previste. Tale partecipazione a lezioni ed esercitazioni non potrà essere inferiore ai 2/3 dell'attività didattica e delle attività pratiche programmate per ogni area. Gli studenti sono tenuti, altresì, a frequentare un corso di inglese o di francese biennale.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche, va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio attinenti alla specializzazione esterna anche all'estero.

10. Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno di corso di studi della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma dl specialista in diritto dell'economia.

11. La scuola è retta da un consiglio composto dai docenti delle materie d'insegnamento e dai professori a contratto, previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presieduto da un direttore.

Il consiglio esercita le competenze spettanti ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al consiglio di corso di laurea. In particolare il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, e nel rispetto della libertà d'insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione e il relativo piano di studi. Nella fase di avvio della scuola le attribuzioni del consiglio della scuola stessa sono devolute al consiglio di facoltà.

12. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che insegni nella scuola stessa.

13. L'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici e privati con finalità di sovvenzionamento di attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

14. L'importo delle tasse e sopratasse dovute dagli iscritti della scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 28 ottobre 1997

Il rettore: CUZZOCREA

97A8914

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1992 contenente la tabella VIII, recante gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea afferenti alla facoltà di economia;

Visto il proprio decreto rettorale del 31 ottobre 1996 relativo alla facoltà di economia;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Vista la nota del Ministero dell'universita e della ricerca scientifica e tecnologica del 13 ottobre 1997 prot. 2588;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina è integrato come appresso:

Articolo unico

Dall'anno accademico 1997-1998 nell'attuale art. 52 relativo al corso di laurea in economia e commercio, fermo restando l'articolazione in atto esistente che deve configurarsi come indirizzo generale, vengono aggiunti i seguenti nuovi commi relativi all'istituzione di altri indirizzi.

Oltre quelli determinati ai sensi dell'art. 48, primo comma, dello statuto sono insegnamenti caratterizzanti degli indirizzi in economia e commercio i seguenti:

INDIRIZZO IN ECONOMIA AZIENDALE

Area economica:

economia industriale;

economia internazionale;

politica economica;

scienza delle finanze.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;

economia degli intermediari finanziari;

economia e gestione delle imprese;

finanza aziendale;

marketing;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione aziendale;

organizzazione del lavoro;

revisione aziendale;

strategia e politica aziendale;

tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto fallimentare;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo in economia aziendale deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno otto insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

INDIRIZZO IN ECONOMIA MARITTIMA E DEI TRASPORTI

Area economica:

economia dei trasporti;

economia delle attività terziarie;

economia internazionale;

geografia economica;

storia dei trasporti.

Area aziendale:

economia e gestione delle imprese di trasporto;

economia e tecnica dell'assicurazione;

marketing internazionale;

merceologia;

organizzazione aziendale;

programmazione e controllo.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto dei trasporti;

diritto del lavoro e della previdenza sociale;

diritto delle assicurazioni marittime;

diritto internazionale dell'economia;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario.

Area matematico-statistica:

analisi di mercato;

statistica assicurativa;

tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo in economia marittima e dei trasporti, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

INDIRIZZO IN ECONOMIA AMBIENTALE

Area economica:

economia agraria;

economia dell'ambiente;

economia delle fonti di energia;

economia dello sviluppo;

economia e politica montana e forestale;

economia pubblica;

geografia economica;

pianificazione economica territoriale;

economia del territorio;

organizzazione e pianificazione del territorio.

Area aziendale:

merceologia delle risorse naturali;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;

diritto dell'ambiente;

diritto regionale e degli enti locali;

diritto urbanistico.

Area matematico-statistica:

demografia;

statistica per l'ambiente;

metodi statistici di valutazione di politiche.

Altre aree:

sociologia dell'ambiente.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo in economia ambientale, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica. Deve inoltre comprendere l'equivalente di almeno quattro annualità tratte dalle discipline dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

C11X - Chimica dell'ambiente dei beni culturali;

E03A - Ecologia;

G03A - Assestamento forestale e selvicoltura;

H02X - Ingegneria sanitaria-ambientale;

H10B - Architettura del paesaggio e del territorio;

H14A - Tecnica e pianificazione urbanistica;

H14B - Urbanistica;

M06A - Geografia.

INDIRIZZO IN ECONOMIA E LEGISLAZIONE PER L'IMPRESA

Area economica:

economia del lavoro;

economia e politica industriale;

scienza delle finanze;

storia dell'industria.

Area aziendale:

economia degli intermediari finanziari;

economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

economia e gestione delle imprese;

finanza aziendale;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

strategia e politica aziendale.

Area giuridica:

diritto bancario;

diritto commerciale;

diritto degli intermediari finanziari;

diritto del lavoro;

diritto della Comunità europea;

diritto fallimentare;

diritto internazionale;

diritto penale commerciale;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia commercio, indirizzo in economia e legislazione per l'impresa, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno sei insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 30 ottobre 1997

Il rettore: CUZZOCREA

97A9127

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 23 ottobre 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella 1, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrare e rettificare la tabella XLV7/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia di Palermo del 29 maggio 1997 e del senato accademico del 1° luglio 1997;

Considerata l'urgenza di riordinare la scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione;

Considerato che l'attività del consiglio di amministrazione in conseguenza della sentenza del TAR Sicilia del 30 maggio 1997, depositata il 9 giugno 1997, intervenuto sullo statuto dell'Università, è stata sospesa;

Decreta:

Viene riordinata ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 1996 la scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Art. 1.

La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nei settori della anestesiologia della rianimazione della terapia intensiva della terapia antalgica e della terapia iperbarica.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in anestesia e rianimazione.

Art. 4.

Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuale nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di venti per ogni anno di corso per un totale di ottanta. La sede amministrativa della scuola è situata presso l'istituto di anestesiologia rianimazione e terapia dell'Università di Palermo.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

Area *A* - Preparazione preoperatoria e trattamento medico.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di valutare correttamente e preparare adeguatamente il paziente all'intervento chirurgico, individuando lo stato psicologico e le condizioni fisiopatologiche che possono influenzare la condotta anestesiologica.

Settori: E07X Farmacologia, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia, M11E Psicologia.

Area *B* - Anestesia generale.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di scegliere e somministrare farmaci ed utilizzare tecniche idonee a determinare ed a mantenere uno stato di anestesia generale in condizioni di elezione ed in quelle di urgenza.

Settori: B01B Fisica, E07X Farmacologia, F04B Patologia clinica, F21X Anestesiologia.

Area *C* - Anestesia loco-regionale.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di applicare le principali tecniche di anestesia loco-regionale.

Settori: E06A Fisiologia umana, E09A anatomia umana, E07X Farmacologia, F21X Anestesiologia.

Area *D* - Anestesia e terapia intensiva nelle specialità.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di condurre un trattamento anestesiologico completo, appropriato e sicuro nei diversi settori di applicazione; saper illustrare i principi dei più comuni ed importanti interventi che richiedono un trattamento anestesiologico sia in condizioni di elezione che in quelle di urgenza nei seguenti settori: neurochirurgia, toracochirurgia, cardiochirurgia, chirurgia pediatrica, ginecologica ed ostetrica, chirurgia addominale, maxillo-facciale, dei trapianti, urologia, otorinolaringoiatrica, chirurgia vascolare, chirurgia plastica, ortopedia, oculistica, indagini radiologiche, radioterapia, ecc.; trattare il paziente durante e dopo tali procedure specialistiche collaborando con gli altri membri dello staff operatorio.

Settori: F21X Anestesiologia, F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica; F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F10X Urologia, F12B Neurochirurgia, F13B Malattie odontostomatologiche, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F14X Malattie apparato visivo, F15A Otorinolaringoiatria. F20X Ginecologia ed ostetricia.

Area *E* - Assistenza perioperatoria.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di controllare l'evoluzione dell'immediato recupero post-operatorio, il trattamento clinico del dolore post-operatorio.

Settore: F21X Anestesiologia.

Area *F* - Rianimazione ed intervento di emergenza.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di diagnosticare e trattare le principali sindromi di pertinenza della rianimazione: nonché essere in grado di affrontare le princiali situazioni di emergenza sanitaria intra ed extra-ospedaliere.

Settori: F21X Anestesiologia, F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F09A Anatomia umana, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia.

Area *G* - Rianimazione e terapia intensiva.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di diagnosticare e trattare i principali quadri di interesse intensivologico, conoscere le basi fisiopatologiche ed applicare le principali tecniche di monitoraggio invasivo e non invasivo di parametri cardiologici, emodinamici, respiratori, neurologici, neurofisiologici, metabolici.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia.

Area *H* - Terapia antalogica.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di arrecare sollievo al dolore acuto e cronico; conoscere le basi anatomiche e fisiologiche della genesi; conduzione e percezione dello stimolo doloroso; conoscere le caratteristiche farmacologiche e le modalità di impiego degli analgesici.

Settori: E07X Farmacologia, F11B Neurologia, F21X Anestesiologia, M11E Psicologia clinica.

Area *I* - Terapia iperbarica.

Obiettivo: lo specialinando deve conoscere le indicazioni al trattamento iperbarico, saper diagnosticare i quadri clinici per i quali il trattamento deve considerarsi elettivo ed essere in grado di applicarlo adeguatamente.

Settori: E10X Biofisica, F21X Anestesiologia.

Area *L* - Monitoraggio e misurazioni.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di valutare le diverse situazioni che richiedono un monito-

raggio e di scegliere la strumentazione adatta; deve saper definire i principi di misurazione delle più importanti variabili fisiologiche.

Settori: E10X Biofisica, F01X Statistica medica, F04B Patologia clinica, F21X Anestesiologia, K05B Informatica.

Area *M* - Organizzazione.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le principali esigenze organizzative della anestesiologia e rianimazione anche in relazione alle implicazioni bioetiche e legali della pratica medica ed anestesiologica.

Settori: F02X Storia della medicina, F21X Anestesiotogia, F22B Medicina legale.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

1) Area della preparazione preoperatoria e del trattamento medico:

aver partecipato alla discussione preoperatoria di almeno 1.000 casi clinici;

aver discusso la preparazione preoperatoria;

aver osservato la preparazione di routine;

conoscere gli effetti della premedicazione e le sue conseguenze nel periodo pre e post-operatorio.

2) Area dell'anestesia generale:

aver acquisito esperienza nel somministrare anestesie generali ad almeno 500 pazienti in tutte le branche chirurgiche;

aver utilizzato un'ampia varietà di attrezzature;

aver applicato le diverse tecniche di monitoraggio;

aver utilizzato uno stimolatore nervoso;

aver valutato il funzionamento delle attrezzature in ambito clinico.

3) Area dell'anestesia loco-regionale:

aver acquisito autonomia nell'attuazione delle principali tecniche di anestesia loco-regionale e nel l'analgesia del parto.

4) Area dell'anestesia nelle specialità e della terapia intensiva post-operatoria

aver effettuato il trattamento anestesiologico per pazienti di tutte le branche chirurgiche con almeno 500 anestesie generali;

aver seguito nel decorso post-operatorio almeno 1.000 casi clinici anche nell'ambito dei turni di cui al punto 7;

aver utilizzato in sala operatoria le più comuni posizioni chirurgiche (laterale, litotomica, ecc);

aver osservato durante un tirocinio in sala operatoria di cardiochirurgia l'applicazione di tecniche di circolazione e di ossigenazione extra-corporea.

5) Area dell'assistenza perioperatoria:

aver effettuato un periodo continuativo di servizio presso la sala di risveglio;

aver partecipato alle visite post-operatorie;

aver partecipato alla supervisione del controllo delle attrezzature della sala di risveglio;

aver partecipato alle discussioni su casi clinici di cui al punto 1.

6) Area della rianimazione e dei trattamenti di emergenza:

aver eseguito su manichini le prove di rianimazione cardiopolmonare;

aver partecipato al trasferimento intra ed inter ospedaliero di pazienti critici;

aver utilizzato adeguate attrezzature di rianimazione portatili ed aver partecipato ad attività di soccorso extra-ospedaliero avanzato e di trasporto primario;

aver raccolto l'anamnesi ed effettuato l'esame clinico e prescritto il trattamento terapeutico di pazienti con patologia acuta respiratoria, cardiocircolatoria, nervosa e metabolica;

aver trattato pazienti con ritenzione di secrezione tracheobronchiale;

aver utilizzato broncoscopi, tubi endobronchiali ed altre protesi respiratorie;

aver partecipato ad attività di soccorso extra-ospedaliero avanzato e di trasporto primario;

aver partecipato al trasferimento inter ed intra-ospedaliero di pazienti critici.

7) Area della rianimazione e della terapia intensiva:

aver effettuato almeno 300 turni di servizio attivo di un reparto di rianimazione e terapia intensiva polivalente;

aver studiato protocolli di valutazione e di trattamento del paziente in stato di shock;

aver effettuato il cateterismo venoso centrale e misurato la pressione venosa centrale;

aver somministrato soluzioni infusionali ed elettrolitiche adeguate per tipologia ed entità ed aver osservato gli effetti della loro somministrazione;

aver partecipato alla valutazione ed al controllo di situazioni emorragiche;

aver valutato il ruolo dell'anestesista nella prevenzione e nel trattamento dell'insufficienza renale acuta;

aver osservato il nursing del paziente critico;

aver partecipato alla valutazione dei pazienti ed averne seguito l'evoluzione clinica sulla base dei principali indici prognostici;

aver preso parte alla valutazione di livelli di coma;

aver utilizzato le diverse tecniche di ventilazione artificiale;

aver preso parte al trattamento di pazienti critici nei diversi settori specialistici e nelle principali condizioni di interesse intensivologico;

aver applicato protocolli nutrizionali idonei alle esigenze dei principali quadri clinici;

aver studiato protocolli idonei a prevenire il rischio delle infezioni in terapia intensiva;

aver utilizzato protocolli razionali di antibiotico terapia;

aver preso parte alle riunioni organizzative e di aggiornamento del team intensivologico.

8) Area della terapia antalgica:

aver trattato 1.500 pazienti affetti da dolore acuto o cronico ivi compreso il dolore post-operatorio;

aver partecipato alla valutazione algologica in numerose situazioni cliniche;

aver studiato protocolli di terapia antalgica nelle diverse condizioni cliniche;

aver partecipato alla conduzione di trattamenti strumentali antalgici;

aver preso parte all'applicazione delle principali tecniche strumentali antalgiche non invasive;

aver seguito l'evoluzione algologica in numerose situazioni cliniche sulla base dell'applicazione di protocolli terapeutici;

aver discusso con gli specialisti medici di altre discipline una condotta terapeutica integrata.

9) Area della terapia iperbarica:

aver preso parte alla selezione dei pazienti da proporre alla terapia iperbarica;

aver partecipato alla preparazione dei pazienti da sottoporre a trattamento iperbarico;

aver preso parte a trattamenti iperbarici nel corso di diversi quadri clinici;

aver discusso con lo staff i protocolli di nursing in corso di terapia ricompressiva;

aver partecipato al trattamento in iperbarismo di pazienti critici sottoposti a ventilazione artificiale, monitoraggio dei parametri clinici e terapia farmacologica ed infusionale;

aver studiato le misure per la prevenzione dei rischi connessi al trattamento iperbarico.

10) Area del monitoraggio e delle misurazioni:

aver utilizzato un'ampia varietà di attrezzature ed averne discusso i principi di funzionamento, il significato della variazione dei parametri misurati ed i possibili errori;

aver effettuato determinazioni emogasanalitiche ed altri test di funzionalità respiratoria;

aver osservato e monitorizzato le modificazioni dei parametri clinici su pazienti durante la ventilazione meccanica;

aver proceduto all'applicazione delle diverse tecniche di monitoraggio invasivo e non invasivo dei diversi parametri di interesse intensivologico nelle varie situazioni cliniche.

11) Area dell'organizzazione:

conoscere le principali esigenze strutturali e funzionali delle sale operatorie, delle sale di risveglio, dei reparti di rianimazione e terapia intensiva e di terapia del dolore;

conoscere le normative attinenti la specialità dello Stato, della regione e dell'ospedale ove si opera;

saper calcolare il rapporto costo-beneficio di un modello organizzativo;

dimostrare di conoscere le implicazioni giuridiche e legali inerenti alla attività professionale.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 23 ottobre 1997

Il rettore: GULLOTTI

97A8913

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 17 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 1996, con il quale è stato riordinato il corso di laurea in scienze dell'educazione;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 novembre 1996, con il quale sono state apportate delle modifiche all'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze dell'educazione;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1997, con il quale è stato integrato l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze dell'educazione;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di scienze della formazione in data 18 dicembre 1996, 26 febbraio 1997 e 16 aprile 1997, dal consiglio di amministrazione in data 25 febbraio 1997, 25 marzo 1997 e 17 giugno 1997, e dal senato accademico in data 4 febbraio 1997, 18 marzo 1997 e 10 giugno 1997;

Visto l'atto di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 2079 del 5 agosto 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel Regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 64, concernente l'ordinamento del corso di laurea in scienze dell'educazione è soppresso e sostituito dal seguente.

Art. 64 *(Corso di laurea in scienze dell'educazione)*. — 1. Il corso di laurea in scienze dell'educazione afferisce alla facoltà di scienze della formazione.

2. Il titolo di ammissione è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

3. Gli studi hanno la durata di quattro anni e si articolano in un biennio propedeutico, inteso a fornire preparazione di base comune, e in un successivo biennio con tre indirizzi:

a) insegnanti di scienze dell'educazione;

b) educatori professionali;

c) esperti nei processi di formazione,

destinati a offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attività ed i relativi metodi di ricerca.

L'attivazione e la eventuale disattivazione degli indirizzi inseriti nel regolamento didattico di ateneo delle singole università, sono disposte dal rettore, su proposta del consiglio di corso di laurea e deliberazione conforme del consiglio di facoltà.

4. Al termine del corso degli studi viene rilasciato il diploma di laurea in scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito è menzionato nel diploma di laurea.

Il laureato in scienze dell'educazione può essere ammesso direttamente al secondo biennio per seguire un indirizzo diverso rispetto a quello di laurea.

5. Gli insegnamenti del piano di studio corrispondono, nel complesso, a 20 annualità, cioè a 40 semestralità. 20 semestralità sono collocate nel primo biennio, 20 semestralità nel secondo biennio.

La decisione intorno alla durata annuale o semestrale degli insegnamenti è demandata, anno per anno, al consiglio di corso di laurea, compatibilmente con le indicazioni delle note relative alle seguenti tabelle 1, 2, 3 e 4.

6. Per sostenere gli esami del biennio di indirizzo, lo studente deve avere superato almeno 12 semestralità o annualità e semestralità ad esse corrispondenti, ritenute propedeutiche dal consiglio di corso di laurea, oltre le prove di lingua straniera e di informatica. Il piano di studio deve prevedere, su decisione del consiglio di corso di laurea, gli insegnamenti costitutivi del secondo biennio, corrispondenti a 12 semestralità o annualità e semestralità ad esse equivalenti, per ciascuno dei tre indirizzi.

7. L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea, sono determinati dalle strutture didattiche, con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

8. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare, il consiglio di facoltà:

a) definisce, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento che costituiscono le singole semestralità o annualità corrispondenti, le cui denominazioni devono essere desunte dai settori scientifico-disciplinari;

c) stabilisce le qualificazioni più opportune, quali I, II, III, istituzioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici, compresa la possibilità di biennalizzare o triennalizzare le discipline per le quali ciò sia ritenuto utile ai fini della formazione professionale e culturale dello studente, anche su istanza dei singoli studenti, all'interno dei piani di studio individuali.

9. I consigli delle strutture didattiche competenti potranno sostituire gli insegnamenti indicati nelle tabelle più avanti riportate con altri insegnamenti strettamente affini, con identiche finalità e analogo contenuto culturale, e comunque entro lo stesso settore scientifico-disciplinare.

10. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti annuali e semestrali del primo biennio, per una durata pari a venti semestralità e gli esami degli insegnamenti del biennio di indirizzo scelto, per una durata pari a 20 semestralità, e dovrà avere ottenuto un giudizio favorevole, secondo modalità stabilite dalla facoltà, al termine di una annualità o due semestralità di una lingua straniera e di una semestralità di informatica e delle attività di tirocinio previste.

11. L'accertamento finale del profitto avviene, di regola, per i singoli insegnamenti. Il consiglio di corso di laurea può deliberare di accorpare in un'unica prova di esame due insegnamenti semestrali di uno stesso raggruppamento disciplinare o di diverso raggruppamento, ma compresi nella stessa area nelle seguenti tabelle 1, 2, 3 e 4.

12. L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto coerente con il piano di studio.

Norme generali e transitorie

13. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di ateneo, le funzioni delle strutture didattiche, in relazione alla laurea in scienze dell'educazione, sono esercitate dal consiglio di facoltà, che delibera su proposta del consiglio di corso di laurea in scienze dell'educazione.

14. Il regolamento didattico di ateneo, il regolamento delle strutture didattiche e, in mancanza di essi o in attesa della loro emanazione, lo statuto, debbono attenersi, per quanto concerne la laurea in scienze dell'educazione, alle direttive indicate nelle tabelle che seguono.

TABELLA 1

Insegnamenti del biennio propedeutico

a) Insegnamenti di area pedagogica:

M09A Pedagogia generale
M09A Filosofia dell'educazione
M09C Didattica generale
M09B Storia della pedagogia
M09B Storia della scuola e delle istituzioni educative

b) Insegnamenti di area filosofica:

M07A Filosofia teoretica
M08A Storia della filosofia

c) Insegnamenti di area psicologica:

M10A Psicologia generale
M11A Psicologia dello sviluppo
M11B Psicologia sociale

d) Insegnamenti di area socioantropologica:

M05X Antropologia culturale
Q05A Sociologia
Q05B Sociologia dell'educazione

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

Q05A Metodologia e tecnica della ricerca sociale
M09A Metodologia della ricerca pedagogica
M09F Pedagogia sperimentale

f) Insegnamenti di area storica:
M01X Storia medievale
M02A Storia moderna
M04X Storia contemporanea

g) Insegnamenti opzionali:
Due corsi semestrali oppure un corso annuale.

Note. — Gli insegnamenti delle aree pedagogica, filosofica, psicologica, socio-atropologica, della metodologia della ricerca e di area storica devono essere seguiti rispettivamente per cinque, tre, tre, tre, due, due corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le indicazioni del consiglio del corso di laurea.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti. Nel corso del primo biennio lo studente deve altresì seguire un corso annuale o due corsi semestrali di lingua straniera e un corso semestrale di informatica tra quelli attivati presso la facoltà. Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio di corso di laurea o di facoltà.

TABELLA 2

Insegnamenti del secondo biennio

a) *Indirizzo insegnanti di scienze dell'educazione*

a) Insegnamenti di area pedagogica
M09B Educazione comparata
M09C Didattica generale
Docimologia *oppure*
M09F Teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica
M09C Tecnologia dell'istruzione e dell'apprendimento
M09E Pedagogia speciale
M09A Filosofia dell'educazione
M09B Storia della pedagogia

b) Insegnamenti di area filosofica:
M07D Estetica
M07A Filosofia teoretica
M07C Filosofia morale
M07B Uogica
M07B Filosofia della scienza
M07E Filosofia del linguaggio
M08A Storia della filosofia
M08B Storia della filosofia antica
M08C Storia della filosofia medievale
M08A Storia della filosofia moderna
M08A Storia della filosofia contemporanea
M07B Epistemologia delle scienze umane

c) Insegnamenti di area storica:
L02B Storia romana
L02A Storia greca
M01X Storia medievale
M02A Storia moderna
M04X Storia contemporanea

d) Insegnamenti di area psicologica:
M10A Psicologia generale
M10A Storia della psicologia
M11A Psicologia dell'educazione
M09A (oppure psicopedagogia)
M11D Psicologia dinamica
M11A Psicologia dello sviluppo
M11B Psicologia sociale

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:
Q05B Sociologia della famiglia
Q05B Sociologia delle comunicazioni di massa
Q05B Sociologia dei processi culturali
Q05A Storia del pensiero sociologico
Q05A Sociologia
M05X Antropologia culturale
Q05B Sociologia dell'educazione

f) Insegnamenti di area giuridica:
N09X Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica

Note. — Gli insegnamenti delle aree pedagogica, filosofica e storica devono essere seguiti rispettivamente per cinque, sette e tre corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le decisioni del consiglio di corso di laurea.

Gli studenti seguono cinque corsi semestrali o corsi annuali e semestrali della durata complessiva ad essi equivalente, tra, ed entro, gli insegnamenti di area psicologica, socioantropologica e giuridica, sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea.

TABELLA 3

Insegnamenti del secondo biennio

b) *Indirizzo educatori professionali*

a) Insegnamenti di area pedagogica:
M09A Pedagogia sociale
M09A Educazione degli adulti
M09A Pedagogia generale
M09A Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione
M09A Pedagogia interculturale
M09E Pedagogia della marginalità e della devianza giovanile
M09B Educazione comparata
M09C Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo
M09E Pedagogia speciale
M09F Docimologia
M09C Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento
M09C Metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione

b) Insegnamenti di area filosofica:
M07D Estetica
M07C Bioetica
M07C Filosofia morale
M07E Filosofia del linguaggio
Q01A Filosofia politica
Q01B Storia delle dottrine politiche

c) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:
Q05A Metodologia e tecnica della ricerca sociale
M09A Metodologia della ricerca pedagogica
M09F Pedagogia sperimentale
S03B Modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi

d) Insegnamenti di area psicologica:
M11A Psicologia dello sviluppo
M11A Psicologia dell'educazione
M09A (oppure psicopedagogia)
M11D Psicologia dinamica
M11B Psicologia sociale
M11A Psicologia dell'handicap e della riabilitazione
M11D Psicopatologia dello sviluppo
M11A Psicopatologia delle differenze individuali

e) Insegnamenti di area socioantropologica:
M05X Antropologia culturale
Q05B Sociologia della famiglia
Q05B Sociologia dei processi culturali
Q05B Sociologia delle comunicazioni di massa
Q05C Sociologia dell'organizzazione
Q05G Criminologia

f) Insegnamenti di area biologico medica:
E02C Biologia generale
E06A Fondamenti anatomofisiologici dell'attività psichica
F22A Igiene
F11A Psichiatria
F19B Neuropsichiatria infantile
F02X Pedagogia medica
F07A Geriatria e gerontologia

g) Insegnamenti di area giuridica:
N09X Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica
N17X Legislazione minorile
N07X Diritto di sicurezza sociale
N10X Diritto dell'ambiente oppure legislazione dei beni culturali
N09X Diritto regionale

h) Insegnamenti riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura:
M09D Letteratura per l'infanzia
L26A Metodologia e critica dello spettacolo
L12D Letterature comparate
L11A Storia della lingua italiana
L12A Letteratura italiana
L16A Letteratura francese contemporanea
L18A Letteratura inglese contemporanea
L17A Letteratura spagnola contemporanea
L19A Letteratura tedesca contemporanea
L16B Linguistica francese
L19B Linguistica tedesca
L17C Linguistica spagnola
L18C Linguistica inglese
L21B Letteratura russa contemporanea
L26B Filmologia
L26B Semiologia del cinema e degli audiovisivi
L27B Metodologia dell'educazione musicale
L25D Storia delle tecniche artistiche
M13X Bibliografia e biblioteconomia
L25D Museologia
L26A Storia del teatro e dello spettacolo
L26B Storia e critica del cinema
L25B Storia dell'arte moderna
L27B Storia della musica moderna e contemporanea
M12A Documentazione
M08E Storia della scienza
L09A Linguistica generale
Q06A Storia delle istituzioni dell'Africa
Q06B Storia delle istituzioni dell'Asia
Q03X Storia delle istituzioni dell'America Latina

i) Insegnamenti relativi allo studio dell'ambiente e del territorio:
M06A Geografia umana
M06A Geografia culturale
M06B Geografia economico-politica
M06A Geografia regionale
E03A Ecologia
M09C Educazione ambientale
Q05D Sociologia urbana e rurale

Note. — Gli insegnamenti di area pedagogica, filosofica, e della metodologia della ricerca devono essere seguiti rispettivamente per sette, due e due corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le indicazioni del consiglio del corso di laurea.

Gli studenti, sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, scelgono nove corsi semestrali o corsi annuali e semestrali della durata complessiva ad essi equivalente, tra, ed entro, gli insegnamenti di area psicologica, socioantropologica, biologico-medica, giuridica e delle discipline riguardanti la conservazione, la documentazione e comunicazione delle forme di cultura e lo studio dell'ambiente.

Gli studenti sono tenuti a svolgere, per un numero di ore non inferiore a 200 e non superiore a 400, attività di tirocinio e attività pratiche guidate, secondo modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea.

TABELLA 4

Insegnamenti del secondo biennio

c) Indirizzo esperti nei processi di formazione

a) Insegnamenti di area pedagogica:
M09A Pedagogia sociale
M09A Educazione degli adulti
M09A Pedagogia interculturale
M09B Educazione comparata
M09C Didattica generale
M09C Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo
M09C Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento

b) Insegnamenti di area filosofica:
M07B Logica
M07C Etica sociale

c) Insegnamenti di area psicologica:
M11B Psicologia sociale
M11A Psicologia dell'educazione
M09A (oppure psicopedagogia)
M11C Psicologia del lavoro
M11B Psicologia dei gruppi
M11C Psicologia dell'orientamento scolastico e professionale
M11B Psicologia delle comunicazioni sociali
M11B Psicologia della formazione

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:
M05X Antropologia culturale
Q05B Sociologia dei processi culturali
Q05B Sociologia delle comunicazioni di massa
Q05C Sociologia del lavoro

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:
M09F Pedagogia sperimentale
Q05A Metodologia e tecnica della ricerca sociale
S03B Modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi
M09A Metodologia della ricerca pedagogica

f) Insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione:
P02B Economia e gestione dell'innovazione
P01B Economia dell'istruzione e della ricerca scientifica
Q05C Sociologia dell'organizzazione
M11C Psicologia delle organizzazioni
P02D Organizzazione e gestione delle risorse umane
M09B Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento
Q05B Teoria dell'informazione
L16B Lingua francese
L18C Lingua inglese
L17C Lingua spagnola
L19B Lingua tedesca
Q05C Teoria e metodi della pianificazione sociale
Q05B Formazione e politiche delle risorse umane

g) Insegnamenti di area giuridica:
N09X Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica
N07X Diritto del lavoro
N10X Diritto amministrativo

Note — Gli insegnamenti di area pedagogica, della metodologia della ricerca e dell'organizzazione, della comunicazione e dell'informazione, devono essere seguiti rispettivamente per sei, tre e sei corsi semestrali o corsi annuali e semestrali per una durata complessiva ad essi equivalente, scegliendoli tra o entro le aree filosofica, psicologica, socioantropologica, giuridica.

Gli studenti sono tenuti a svolgere, per un numero di ore non inferiore a 200 e non superiore a 400, attività di tirocinio e attività pratiche guidate secondo modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 29 ottobre 1997

Il rettore: MARCHESINI

97A9154

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 20 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con rergio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 1996 n. 41, relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, di cui alla tabella XXVII annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dal senato accademico nelle sedute del 22 aprile 1997 e del 17 settembre 1997, acquisiti i pareri favorevoli dei consigli della facoltà di farmacia e del consiglio di amministrazione;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 20 giugno 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, è ulteriormente modificato come segue:

TABELLA XXVII-BIS

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

Art. 1.

Scopo del corso di laurea

Il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche ha lo scopo di assicurare la preparazione scientifico-professionale e fornire le competenze multidisciplinari necessarie ai laureati per operare nella progettazione, produzione e controllo dei farmaci e delle specialità medicinali, dei prodotti dietetici, dei prodotti cosmetici. Il corso di laurea ha inoltre il fine di fornire competenze per le altre funzioni professionali dei laureati del settore farmaceutico, come definito e regolamentato dalla normativa nazionale e comunitaria. Il tirocinio pratico professionale, di cui all'art. 2, comma 3, della direttiva CEE 85/432, ha durata di sei mesi e può aver luogo presso una farmacia aperta al pubblico od in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale.

Art. 2.

Durata ed articolazione del corso di laurea

La durata del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche (CTF) è fissata in cinque anni articolati in un quadriennio ed un ultimo anno di indirizzo di specializzazione professionale.

Il consiglio della struttura didattica competente può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) di almeno tredici settimane ciascuno. L'impegno complessivo è di almeno 2200 ore di attività didattica assistita corrispondenti a 28 annualità. I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nell'articolo relativo all'articolazione del corso di laurea.

L'attività didattica-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la durata di 70 ore comprensive di tutte le attività didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di 120 ore complessive. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati, impartiti anche da più docenti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Parte della attività pratica, sia dei corsi di insegnamento che dell'attività di tesi, potrà essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del titolare del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Per l'accertamento di profitto il consiglio della struttura didattica competente può accorpare due discipline della stessa area in un unico esame in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 26 e 28.

Lo studente dovrà superare inoltre l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica e tecnologia farmaceutiche, indipendentemente dall'indirizzo seguito del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio della struttura didattica competente.

Art. 3.

Regolamento di Ateneo

Gli insegnamenti da attingere dai settori scientifico-disciplinari indicati nei successivi articoli sono tutti quelli previsti dal decreto 12 aprile 1994, e successive integrazioni e modificazioni, nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunità europea di cui al successivo articolo.

Art. 4.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio della struttura didattica determinerà, in conformità al regolamento didattico di Ateneo e al regolamento delle strutture didattiche competenti, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari od integrati desumendole dai settori scientifico-disciplinari indicati nel successivo articolo e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunità europea (*). Stabilisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.), che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) attiva gli indirizzi;

c) indica le discipline di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata.

(*) I contenuti delle materie previste dalla direttiva 85/432/CEE, recepita nel decreto-legge n. 258/1991, trovano riscontro nei settori scientifico-disciplinari indicati fra parentesi:
- biologia vegetale e animale (E02A; E08X; E13X);
- fisica (B01B);
- chimica generale ed inorganica (C03X);
- chimica organica (C05X);
- chimica analitica (C01A);
- chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X);
- biochimica generale ed applicata (medica) (E05A; E05B);
- anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A; E04A; F04A);
- microbiologia (E12X; F05X);
- farmacologia e farmacoterapia (E07X);
- tecnologia farmaceutica (C08X);
- tossicologia (E07X);
- farmacognosia (E07X; E08X);
- legislazione e, se del caso, deontologia (C08X).

Art. 5.

Articolazione del corso di laurea

Aree didattiche, settori scientifico disciplinari, annualità, obiettivi didattico-formativi.

QUADRIENNIO DI BASE

Area 1 - Fisico-matematica (2 annualità).

Obiettivi della didattica sono: fornire le conoscenze di matematica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea; fornire le nozioni principali della fisica classica comprese la termodinamica e l'elettromagnetismo.

Settori scientifico-disciplinari:

A01B Algebra, A01C Geometria, A02A Analisi matematica, A02B Probabilità e statistica matematica, A03X Fisica matematica, B01B Fisica.

Nei vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, viene attivato l'insegnamento di fisica (settore scientifico-disciplinare B01B).

Area 2 - Chimica (6 annualità).

Obiettivi della didattica sono: fornire un'approfondita conoscenza di tutti i concetti fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale ed inorganica, necessari per affrontare le varie discipline professionali; fornire i principi basilari della chimica organica, nonché i meccanismi di reazione dei composti organici, il chimismo dei gruppi funzionali organici, i composti ciclici, la stereochimica e le famiglie dei composti naturali di interesse biologico; fornire i principi della spettroscopia nei suoi vari aspetti applicativi.

Settori scientifico-disciplinari:

C01A Chimica analitica, C02X Chimica fisica, C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, vengono attivati gli insegnamenti di chimica analitica (settore scientifico-disciplinare C01A), di chimica generale ed inorganica (settore scientifico-disciplinare C03X) e di chimica organica (settore scientifico-disciplinare C05X).

In ottemperanza al decreto 30 giugno 1995 *Gazzetta Ufficiale* n 41 del 19 febbraio 1996 sono obbligatorie tre annualità nel settore C05X.

Area 3 - Farmaceutica (5 annualità).

Obiettivi della didattica sono: fornire una approfondita conoscenza della chimica farmaceutica inerente la sintesi, le proprietà, i meccanismi di azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci ed i rapporti struttura-attività; fornire le conoscenze teoriche e pratiche di base del laboratorio di analisi farmaceutica e le metodologie analitiche per riconoscere e dosare i farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee.

Settori scientifico-disciplinari: C07X Chimica farmaceutica.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, vengono attivati gli insegnamenti di chimica farmaceutica e tossicologica (settore scientifico-disciplinare C07X), di analisi dei medicinali (settore scientifico-disciplinare C07X).

In ottemperanza al decreto 30 giugno 1995 *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996 nel settore scientifico-disciplinare C07X sono obbligatorie tre annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Area 4 - Tecnologico-applicativa (3 annualità).

Obiettivi della didattica sono: fornire le basi per la formulazione e preparazione dei medicamenti nonché la conoscenza delle metodologie della tecnica farmaceutica anche in campo industriale ed una adeguata conoscenza degli aspetti legislativi e deontologici; fornire le basi fondamentali della chimica farmaceutica applicata.

Settori scientifico-disciplinari: C08X Farmaceutico tecnologico applicativo.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, viene attivato l'insegnamento di tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutica (settore scientifico-disciplinare C08X).

In ottemperanza al decreto 30 giugno 1995 *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996 è obbligatoria una annualita con esercitazioni individuali di laboratorio.

Area 5 - Biologica (6 annualità).

Obiettivi della didattica sono: fornire i concetti fondamentali della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi animali e vegetali oltre alle principali nozioni di farmacognosia; fornire le basi di fisiologia generale e di anatomia umana e della terminologia medica; fornire adeguate cognizioni di microbiologia; fornire le cognizioni di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Settori scientifico-disciplinari: E02A Zoologia, E04A Fisiologia generale, E05A Biochimica, E07X Farmacologia, E08X Biologia farmaceutica, E09A Anatomia umana, E12X Microbiologia generale; E13X Biologia applicata, F04A Patologia generale, F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, vengono attivati gli insegnamenti di biologia animale (settore scientifico-disciplinare E02A o E13X), di biologia vegetale (settore scientifico-disciplinare E08X), di biochimica (settore scientifico-disciplinare E05A), di biochimica applicata (settore scientifico disciplinare E05A), di farmacognosia (settore scientifico-disciplinare E07X o E08X), di anatomia umana (settore scientifico-disciplinare E09A), di fisiologia generale (settore scientifico-disciplinare E04A), di microbiologia (settore scientifico disciplinare E12X o F05X) e di patologia generale (settore scientifico-disciplinare F04A).

In ottemperanza al decreto 30 giugno 1995 *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996 sono obbligatorie due annualità nel settore E05A (Biochimica).

Area 6 - Farmacologica (2 annualità).

Obiettivi della didattica sono: fornire i concetti fondamentali della farmacologia e della farmacoterapia e della tossicologia relativi alle metodologie per lo studio dei farmaci negli aspetti riguardanti la somministrazione, l'azione, il metabolismo, la tossicità, le interazioni e gli effetti collaterali.

Settore scientifico-disciplinare: E07X Farmacologia.

Per i vincoli imposti dalla direttiva 85/432/CEE, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, vengono attivati gli insegnamenti di farmacologia e farmacoterapia (settore scientifico-disciplinare E07X) e di tossicologia (settore scientifico-disciplinare E07X).

Quinto anno - Indirizzo di specializzazione professionale (4 annualità).

In relazione alle specifiche esigenze del mercato del lavoro e tenendo conto delle disponibilità effettive dei docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea vengono indicati i seguenti indirizzi di specializzazione:

Ogni indirizzo deve prevedere una annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

1) Biotecnologico. Finalità: fornire una approfondita conoscenza degli aspetti metodologici e delle strumentazioni utili nel settore biotecnologico, nonché conoscenze sulle applicazioni di questi alla progettazione, sviluppo e produzione di farmaci.

Settori scientifico-disciplinari ed annualità corrispondenti:

E04B (1 annualità), Biologia molecolare;

E05A (1 annualità), Metodologie biochimiche con esercitazioni individuali di laboratorio;

F05X (1 annualità), Microbiologia applicata;

E07X (1 annualità); Biotecnologie farmacologiche.

2) Cosmetologico. Finalità: fornire una approfondita conoscenza degli aspetti chimici, formulativi, analitici e legislativi inerenti il prodotto cosmetico, nonché conoscenze delle interazioni fisio-patologiche connesse all'uso dei prodotti cosmetici.

Settori scientifico-disciplinari ed annualità corrispondenti:

C08X (1 annualità), Chimica dei prodotti cosmetici con esercitazioni individuali di laboratorio;

C08X (0,5 annualità) Analisi dei prodotti cosmetici - E07X (0,5 annualità), Tossicologia;

E04A (0,5 annualità), Fisiologia cellulare - F05X Microbiologia applicata (0,5 annualità);

E08X (0,5 annualità), Fitochimica - C05X (0,5 annualità) Chimica delle sostanze coloranti.

3) Scienza e sviluppo del farmaco. Finalità: fornire, sia sul piano metodologico che applicativo, una più approfondita conoscenza in merito alla progettazione, sintesi e struttura dei farmaci, all'estrazione da fonti naturali di sostanze a carattere farmaceutico, allo studio del rapporto struttura-attività finalizzato alla progettazione di nuove molecole bioattive, oltre alla modulazione strutturale di farmaci noti anche attraverso applicazioni di modellistica molecolare.

Settori scientifico-disciplinari ed annualità corrispondenti:

C07X (1 annualità), Chimica farmaceutica e tossicologica III con esercitazioni individuali di laboratorio;

C07X (1 annualità), Progettazione e sintesi dei farmaci (0,5) - Chimica dei recettori (0,5);

C08X (1 annualità), Veicolazione e direzionamento dei farmaci;

C05X (1 annualità), Chimica delle sostanze organiche naturali.

4) Farmacologico. Finalità: fornire le conoscenze teorico-pratiche di farmacologia e tossicologia richieste per operare nell'ambito della ricerca e dello sviluppo di nuovi farmaci nonché della caratterizzazione tossicologica di sostanze di origine naturale e sintetica.

Settori scientifico-disciplinari ed annualità corrispondenti:

E07X (1 annualità), Farmacologia applicata con esercitazioni individuali di laboratorio;

E07X (1 annualità), Farmacologia molecolare;

E04B (0,5 annualità), Biologia molecolare - E08X (0,5 annualità), Saggi e dosaggi farmagnostici;

F04A Patologia cellulare (0,5 annualità) - C07X Chimica dei recettori (0,5 annualità).

5) Fisiologico nutrizionale. Finalità: fornire una approfondita conoscenza della composizione chimica degli alimenti e dei prodotti dietetici; fornire nozioni sulle più aggiornate metodologie analitiche impiegate in campo alimentare e sulle moderne tecnologie utilizzate per la produzione dei prodotti alimentari e dietetici; fornire una conoscenza del significato bio-nutrizionale dei principi nutritivi e dei loro prodotti di trasformazione.

Settori scientifico-disciplinari ed annualità corrispondenti:

C09X (1 annualità), Chimica degli alimenti con esercitazioni individuali di laboratorio;

E04A (1 annualità), Fisiologia della nutrizione;

E07X (0,5 annualità) Tossicologia - F05X (0,5 annualità), Microbiologia applicata;

E05A (0,5 annualità), Metodologie biochimiche - E04B (0,5 annualità), Biologia molecolare.

Il consiglio della struttura didattica competente, nell'ambito di quanto stabilito nel regolamento di Ateneo e di facoltà, all'atto della predisposizione del manifesto degli studi, indicherà gli indirizzi da attivare dopo aver verificata la disponibilità dei docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero degli studenti iscritti.

Art. 6.

Norme transitorie

Quando la facoltà si sarà adeguata al suddetto ordinamento didattico, gli studenti gia iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La struttura didattica competente inoltre provvederà a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro 5 (cinque) anni dalla data di immatricolazione.

Ferrara, 2 ottobre 1991

Il rettore

97A9155

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 27 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2402 del 31 ottobre 96;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2079 del 5 agosto 1997;

Vista la nota prot. n. 725 del 9 settembre 1997 trasmessa dal preside della facoltà di scienze nautiche;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2636 del 15 ottobre 1997;

Viste le delibere degli organi accademici;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Istituto universitario navale, emanato con decreto rettorale n. 2616 del 2 maggio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 81 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n. 1570, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'a.a. 1997/1998 la denominazione del corso di laurea in discipline nautiche muta in corso di laurea in scienze nautiche.

Art. 2.

Pertanto lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come di seguito riportato:

Il testo dell'art. 3, lettera *a)* n. 1) è soppresso e così modificato:

«1) corso di laurea in scienze nautiche».

Il testo dell'art. 13, lettera *a)*, è soppresso e così modificato:

«*a)* la laurea in scienze nautiche articolata negli indirizzi: oceanografico, geodetico, navigazione radioelettronica».

Il testo dell'art. 14 è soppresso e sostituito dal testo seguente:

«CORSO DI LAUREA IN SCIENZE NAUTICHE

Istituzione e obiettivo del corso di laurea.

Il corso di laurea in scienze nautiche è istituito presso la facolta di scienze nautiche.

Il corso di laurea è articolato nei seguenti indirizzi: oceanografico, geodetico, navigazione radioelettronica.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "dottore in scienze nautiche".

Obiettivo generale del corso di studio è quello di formare laureati di elevata preparazione nei campi della navigazione, della sicurezza della navigazione, della oceanografia, della meteorologia, della geofisica marina, della geodesia, della topografia, dell'astronomia, delle telecomunicazioni e del telerilevamento.

La laurea in scienze nautiche sostituisce a tutti gli effetti la laurea in discipline nautiche.

Accesso al corso di laurea.

L'iscrizione al corso di laurea è regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Ordinamento del corso di laurea.

La durata del corso di laurea è stabilita in cinque anni.

L'attività didattica assistita comprende almeno 3000 ore (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, seminari, elaborati, visite tecniche, ecc.).

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento a uno o più settori scientifico disciplinari in modo da raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

L'ordinamento didattico è articolato in "annualità", intese come corsi di insegnamento comprendente in ogni caso non meno di 80 ore di attività didattica assistita. Una annualità può articolarsi in due moduli integrati, di durata confrontabile, affidati a docenti diversi.

Le modalità di svolgimento dei corsi di insegnamento dovranno favorire la partecipazione attiva dello studente; particolare enfasi sarà dedicata alle connesse attività di laboratorio.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di un numero di annualità compreso tra venticinque e ventisette.

Di tali annualità, undici sono indicate nella tabella *A*; i corrispondenti insegnamenti hanno l'obiettivo di creare la cultura di base e le competenze comuni a tutti gli indirizzi.

Sette annualità di indirizzo sono indicate nella tabella *B*, i cui insegnamenti hanno la finalità di caratterizzare gli aspetti di base e professionali dei tre indirizzi.

Almeno quattro delle restanti annualità dovranno essere scelte nell'ambito dei settori presenti nella specifica tabella di indirizzo.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dell'accertamento saranno definite dalla facoltà. Particolari corsi di insegnamento delle lingue potranno essere istituiti dall'Ateneo anche facendo ricorso a tecniche e strumenti specifici.

Regolamento del corso di laurea.

Il Consiglio di facoltà determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo, l'articolazione del corso di laurea secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento, sarà indicato il piano di studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di settore scientifico-disciplinare e con l'indicazione delle denominazioni dei singoli corsi, della loro collocazione nei successivi periodi didattici e delle loro eventuali propedeuticità.

Andranno altresì specificati gli eventuali insegnamenti integrati con i loro moduli, le attività pratiche e di laboratorio associate ai singoli corsi, le prove di valutazione e la composizione delle relative commissioni, le modalità dell'esame di laurea.

Per motivate esigenze didattiche possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinari di durata ridotta, corrispondenti a mezza annualità (non meno di 40 ore).

Nel predisporre i piani di studi, anche al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne, potranno essere utilizzati anche altri moduli didattici da quotarsi in frazioni di annualità sino alla concorrenza massima di due annualità.

Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi di esclusiva attività didattica (semestri) della durata di almeno tredici settimane didattiche ciascuno, separati dai periodi di valutazione finale degli studenti.

Nel formulare il piano degli studi il Consiglio di facoltà distribuirà le attività didattiche tenendo anche presente la necessità degli studenti di disporre di un congruo periodo di tempo per lo studio individuale. Preferibilmente nel corso dell'ultimo anno, con apposite convenzioni o nel quadro dei programmi europei di mobilità studentesca e di cooperazione università-imprese, la facoltà favorirà l'effettuazione di stages e di periodi di studio anche nell'ambito della Comunità europea, sia presso enti di ricerca universitari o extrauniversitari, sia presso imprese e industrie qualificate.

Per la migliore organizzazione degli studi l'Ateneo può stabilire rapporti di collaborazione scientifico-didattica con qualificati enti pubblici e privati, mediante la stipula di apposite convenzioni.

Gli insegnamenti attivabili sono quelli indicati nei settori scientifico-disciplinari di cui al decreto ministeriale del 23 giugno 1997.

TABELLA *A*

INSEGNAMENTI COMUNI

Codifica	Denominazione del settore scientifico	Annualità
A02A	Analisi matematica	2
A01C	Geometria	1
A03X	Fisica matematica	1
A04A	Analisi numerica	2
B01A	Fisica generale	2
C03X-C06X	Chimica generale ed inorganica-chimica	1
K02X	Campi elettromagnetici	1
H05X	Topografia e cartografia	1

TABELLA *B*

INDIRIZZO OCEANOGRAFICO

Codifica	Denominazione del settore scientifico	Annualità
K01X	Elettronica	1
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	1
D04B	Geofisica applicata	1
D04C	Oceanografia e fisica dell'atmosfera	2
H01A	Idraulica	1
H01C	Costruzioni marittime	1

INDIRIZZO GEODETICO

Codifica	Denominazione del settore scientifico	Annualità
B05X	Astronomia e astrofisica	2
D04C	Oceanografia e fisica dell'atmosfera	2
H05X	Topografia e cartografia	2
I01A	Architettura navale	1

INDIRIZZO NAVIGAZIONE RADIOELETTRONICA

Codifica	Denominazione del settore scientifico	Annualità
H05X	Topografia e cartografia	1
K02X	Campi elettromagnetici	2
K03X	Telecomunicazioni	2
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	1
I02C	Impianti e sistemi aerospaziali	1».

Napoli, 27 ottobre 1997

Il rettore: FERRARA

97A9153

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante: «Disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'A.I.M.A.».

Il decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante: «Disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'A.I.M.A.», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 216 del 16 settembre 1997.

97A9201

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193

Cambi del giorno 14 novembre 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1693,51
ECU	1936,87
Marco tedesco	978,63
Franco francese	292,22
Lira sterlina	2869,99
Fiorino olandese	868,24
Franco belga	47,447
Peseta spagnola	11,602
Corona danese	257,14
Lira irlandese	2553,47
Dracma greca	6,232
Escudo portoghese	9,602
Dollaro canadese	1201,24
Yen giapponese	13,393
Franco svizzero	1207,92
Scellino austriaco	139,05
Corona norvegese	239,69
Corona svedese	224,83
Marco finlandese	325,24
Dollaro australiano	1173,26

97A9236

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(legge 6 agosto 1966, n. 651)

(Unica pubblicazione) Elenco n. 2

È stata denunziata la perdita del certificato nominativo appresso indicato ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Certificato nominativo della Rendita 5% - 1935 n. 310563 di nominali L. 860.000 intestato a: Monosi Luigi nato a Castrignano dei Greci (Lecce) il 25 agosto 1922, ivi domiciliato.

Annotazione. Ipotecata per cauzione integrativa dovuta dal titolare a garanzia della gestione esattoriale II.DD. di S. Pietro in Lama, per il periodo 1° gennaio 1964-31 dicembre 1973, prestata nell'interesse dello Stato, della provincia, del ricevitore provinciale, del comune e degli altri enti interessati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del testo unico delle II.DD. - decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858; g ta domanda registrata a Lecce l'11 gennaio 1971 al n. 570 - mod 71/M.

97A9202

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso, visto l'art 8, comma 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 426 del 20 ottobre 1997, ha nominato il dott. Marco D'Eredità conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art 8, comma 3, della stessa legge n. 580, in sostituzione della dott.ssa Emanuela Fattorel, dimissionaria.

97A9141

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, diciottesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art 3, comma 3, si comunica che presso la facoltà di ingegneria di questa Università è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare A02A - Analisi matematica -, lasciato libero dalla dott.ssa Tiziana Durante, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno inviare le domande, a mezzo raccomandata a r., al rettore dell'Università degli studi di Salerno - Ufficio ricercatori - via Ponte Don Melillo - 84084 Fisciano, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A9167

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 23 ottobre 1997 concernente: «Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento totale, mediante cessione del ramo d'azienda, del portafoglio assicurativo della Centurion assicurazioni S.p.a., in Roma, alla Axa assicurazioni S.p.a., in Torino. (Provvedimento n. 693)». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 28 ottobre 1997).

Nel provvedimento citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportarsi le seguenti correzioni:

a pag. 54, seconda colonna:

al nono comma delle premesse, dove è scritto: «Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. *174*, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE ...», leggasi: «Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. *175*, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE ...»;

al decimo comma delle premesse, dove è scritto: «Visto il decreto ministeriale in data 26 *dicembre* 1984, ...», leggasi: «Visto il decreto ministeriale in data 26 *novembre* 1984, ...»;

a pag. 55, prima colonna:

al terz'ultimo comma delle premesse, dove è scritto: «Visto il contratto preliminare di cessione del ramo d'azienda assicurativo sottoscritto dalle società Centurion assicurazioni S.p.a. in data 23 luglio 1997;», leggasi: «Visto il contratto preliminare di cessione del ramo d'azienda assicurativo sottoscritto dalle società Centurion assicurazioni S.p.a. *e Axa Assicurazioni S.p.a.* in data 23 luglio 1997;»;

infine, all'ultimo comma delle premesse, dove è scritto: «Ritenuto pertanto che, il trasferimento di cui trattasi, ...», leggasi: «Ritenuto pertanto che, *per* il trasferimento di cui trattasi, ...».

97A9142

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari
- annuale — L. 440.000
- semestrale — L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi
- annuale — L. 360.000
- semestrale — L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi
- annuale — L. 100.000
- semestrale — L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale — L. 92.500
- semestrale — L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale — L. 236.000
- semestrale — L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale — L. 92.000
- semestrale — L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale — L. 231.000
- semestrale — L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale — L. 950.000
- semestrale — L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2)
- annuale — L. 850.000
- semestrale — L. 450.000

*Integrando con la somma di **L. 125.000** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N B — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 6 8 0 9 7 *

L. 1.500